



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE
UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-256

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di Novembre il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di dirigente di Stazione Unica Appaltante - Acquisti, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 31.12.2017-31.12.2019 – CIG 727337F9C

Adottata il 16/11/2017
Esecutiva dal 22/11/2017

16/11/2017	CANEPA ALESSIO
20/11/2017	CANEPA ALESSIO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-256

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO ED
EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 31.12.2017-
31.12.2019 – CIG 727337F9C

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI :

gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi
dettati dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza;
- il T.U. sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000
ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- la L. n. 123/2007;
- la Determinazione dell'AVCP, ora ANAC n. 3 del 5.3.2008;
- il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 2-5-2017 con cui sono stati ap-
provati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019;
- la deliberazione di GC. N 117 del 18.05.2017 ad oggetto “ piano esecutivo di ge-
stione 2017/2019;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica

Premesso che :

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

in data 31.12.2017 andrà a scadere il contratto di copertura assicurativa di cui all'oggetto

Considerato che:

il Comune si trova nella necessità di dover procedere con urgenza ad indire una procedura di gara al fine di garantire la continuità di copertura al patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune di Genova evitando il rischio di una scopertura totale della partita;

Rilevato che:

il broker Marsh S.p.A. con comunicazione in data 08.08.2017 tenuto conto che la polizza attualmente in corso non prevede la garanzia "danni da inondazioni, allagamenti ed esondazioni", considerato l'andamento statistico dei sinistri, consigliava di ricorrere alla procedura di cui all'art. 66 D.lgs. n. 50/2016 "consultazioni preliminari di mercato", mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale, affinché il mercato assicurativo potesse esprimere i propri orientamenti e le proprie disponibilità verso questa specifica tipologia di rischio, al fine di poter poi predisporre la documentazione di gara anche sulla base delle indicazioni ricevute; con determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.-182 in data 11.08.2017, successivamente modificata con determinazione n. 2017-152.0.0.-12 del 08.09.2017 e con determinazione dirigenziale n. 2017-152.2.0.-212, si approvava il testo dell'"Avviso di consultazione preliminare di mercato". Con la medesima determinazione dirigenziale si dava atto altresì che:

le informazioni fornite in sede di consultazioni preliminari di mercato avrebbero potuto essere utilizzate nello svolgimento della successiva procedura d'appalto in quanto le stesse sarebbero state rese in modo necessariamente generico ed indicativo e, pertanto, non avrebbero potuto in alcun modo falsare la concorrenza e comportare una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza

la partecipazione di candidati che avessero fornito informazioni in sede di consultazione alla successiva procedura di gara non avrebbe costituito causa di alterazione della concorrenza stante la natura generica e meramente indicativa dei dati forniti

Preso atto che:

Alla data di scadenza dell'avviso, in data 9.10.2017, come prorogato con determinazione n. 2017-152.0.0.-12 del 08.09.2017 e con determinazione n. 2017-152.2.0.-212, presentava manifestazione esclusivamente una compagnia assicurativa, che

esprimeva in linea di massima la propria disponibilità a concedere la garanzia “danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni con l’applicazione di uno scoperto del 20% con un minimo, per ciascun fabbricato e relativo contenuto, non inferiore ad euro 50.000,00 ed un limite di indennizzo massimo per sinistro, annualità assicurativa e complesso dei beni assicurati, compreso fra euro 7.500.000 e euro 10.000.000,00 a fronte di un premio lordo annuo, esclusivamente per la predetta garanzia, previsto in un range compreso tra euro 1.700.000,00 ed euro 1.950.000,00 a seconda del limite di indennizzo prescelto.

Il broker Marsh in data 12.10.2017 trasmetteva una nota nella quale, a seguito della manifestazione di interesse pervenuta, suggeriva, al fine di limitare al massimo le possibilità di una gara deserta, di impostare la procedura di gara per l’affidamento della nuova polizza incendio, prevedendo due diverse opzioni di offerta, e precisamente:

- 1) Opzione denominata PRINCIPALE per le offerte che comprendono la garanzia “danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni”
- 2) Opzione denominata SECONDARIA per le offerte che non comprendono la garanzia “danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni

Il broker proponeva di proporre un premio annuo lordo complessivo a base d’asta di euro 1.000.000,00, per l’opzione definita PRINCIPALE, tenendo conto che l’indicazione della Compagnia che aveva manifestato interesse poteva considerarsi precauzionale, ed un premio lordo complessivo di euro 470.000,00, sostanzialmente pari a quello in corso, per l’opzione definita SECONDARIA, prevedendo altresì che le offerte per l’opzione denominata SECONDARIA potessero essere aperte soltanto in mancanza di offerte o di offerte valide per l’opzione definita PRINCIPALE

In data 19.10.2017 il broker Marsh informava che, successivamente al termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di interesse, era emerso che il mercato assicurativo avrebbe potuto essere disponibile ad includere nella futura polizza incendio ed eventi complementari la garanzia “danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni” ipotizzando una franchigia per evento di euro 2.000.000,00, in alternativa allo scoperto del 20% con il minimo di euro 50.000,00 per fabbricato a fronte di un premio annuo lordo complessivo di euro 1.000.000,00

Sulla base dell’analisi dei dati storici dell’alluvione 2011 il broker rilevava che dall’applicazione della franchigia frontale alla quantificazione complessiva dei danni subiti in occasione del predetto evento alluvionale sarebbe derivato un indennizzo sen-

sibilmente superiore di quanto invece sarebbe stato indennizzabile applicando lo scoperto del 20% con il minimo di euro 50.000 per fabbricato.

Il broker, pertanto, suggeriva, in alternativa:

1) di procedere con tre opzioni di offerta denominate rispettivamente “PRINCIPALE”, per tale intendendosi l’ultima proposta ricevuta dal mercato, “SECONDARIA”, per tale intendendosi la proposta che prevedeva uno scoperto del 20% con il minimo di euro 50.000,00 per fabbricato e opzione “RESIDUALE” per le offerte che non comprendono la garanzia “danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni, prevedendo che le offerte per l’opzione “secondaria” venissero aperte soltanto in caso di mancanza di offerte o di offerte valide per l’opzione PRINCIPALE e che le offerte per l’opzione “RESIDUALE” venissero aperte solo in caso di mancanza di offerte o di offerte valide sia per l’opzione PRINCIPALE che per l’opzione SECONDARIA

2) di procedere prevedendo due diverse opzioni di offerta, e precisamente:

- 1) Opzione denominata PRINCIPALE per le offerte che comprendono la garanzia “danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni” con una franchigia di euro 2.000.000,00
- 2) Opzione denominata SECONDARIA per le offerte che non comprendono la garanzia “danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni” prevedendo che le offerte per l’opzione “SECONDARIA” venissero aperte soltanto in caso di mancanza di offerte o di offerte valide per l’opzione PRINCIPALE

Rilevato che.

Anche sulla base dei dati storici relativi all’alluvione del 2014, in corso di definizione parrebbe complessivamente più conveniente l’applicazione di una franchigia frontale piuttosto che un limite di indennizzo per fabbricato;

risulta comunque interesse dell’amministrazione cercare di garantire il rischio “danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni” anche a fronte di un premio complessivamente pari al doppio di quello che sarebbe prevedibile in caso di esclusione della predetta garanzia

Dato atto che:

non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per tale particolare tipologia di servizio a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

la presente procedura non risulta frazionabile in lotti in quanto trattasi di un unico servizio ed al fine di fruire delle economie di scala;

Ritenuto opportuno:

indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'assegnazione della polizza Incendio ed eventi complementari del Comune di Genova per la durata 31.12.2017 – 31.12.2019;

prevedere che la procedura di gara conceda la possibilità da parte di ciascun concorrente di presentare:

- una offerta con l'Opzione 1) principale (che prevede la garanzia “Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti ed Esondazioni”) e una offerta con l'Opzione 2) secondaria (che non prevede la garanzia “Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti ed Esondazioni”);
ovvero, in alternativa
 - una offerta con l'Opzione 2) secondaria (che non prevede la garanzia “Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti ed esondazioni”).
- 3) Disporre che si proceda all'apertura ed alla relativa valutazione dell'offerta tecnica Secondaria e, successivamente, all'apertura dell'offerta economica Secondaria, soltanto qualora non sia presente alcuna offerta Principale ovvero qualora non sia presente alcuna offerta Principale appropriata o ammissibile
- 4) Prevedere una base d'asta di 1.000.000,00 comprensivo di imposte e relativa al premio annuo lordo della predetta polizza relativamente all'opzione inclusiva del rischio alluvionale e una base d'asta pari ad euro 470.000,00 comprensiva di imposte e relativa al premio annuo della predetta polizza relativamente all'opzione senza la copertura del rischio alluvionale.

prevedere che:

la procedura de qua sia effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

si proceda all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

approvare il disciplinare di gara, che contiene altresì le modalità di svolgimento della procedura di gara ed i criteri di valutazione delle offerte, il capitolato speciale, le prescrizioni contrattuali, lo schema di contratto ed il progetto di servizio di cui all'art. 23

del D.Lgs. n. 50/2016 allegati e costituenti parti integrali della presente determinazione

Ritenuto necessario:

tenuto conto della rilevanza del servizio assicurativo richiesto e della conseguente necessità di individuare un contraente affidabile e dotato di una struttura adeguata, stabilire i seguenti requisiti tecnici:

a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti;

b) essere Società di assicurazione, debitamente autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo al quale afferisce le polizza oggetto del presente appalto, ed operante nel territorio della Repubblica anche in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

C) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Ficht Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato da A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato da Moody's in corso di validità alla data di pubblicazione del bando **oppure in alternativa il possesso cumulativamente di tutti i seguenti requisiti**

Dichiarazione attestante di aver realizzato, nell'ultimo triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi (*allegato XVII parte I – lett. C*) pari ad almeno € 100.000.000,00 nel ramo danni

possesso di un Capitale Sociale ovvero un Fondo di Garanzia: (*allegato XVII parte I – lett. B*) pari ad almeno € 50.000.000,00

d) L'elenco dei principali servizi oggetto della gara per cui si presenta offerta in numero non inferiore a 3 con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati nel triennio 2014 – 2015 – 2016 (*allegato XVII parte II – lett. ii*);

Accertato che:

i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che :

con atto datoriale del 10.11.2017 il sottoscritto Dirigente ha individuato il Rup ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 nella persona della dott.ssa Silvia Viani che ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

**IL DIRIGENTE
DETERMINA**

1) di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'assegnazione della polizza Incendio ed eventi complementari del Comune di Genova per la durata 31.12.2017 – 31.12.2019

2) di prevedere che la procedura de qua sia effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

3) di stabilire che :

la procedura di gara prevede la possibilità da parte di ciascun concorrente di presentare:

- una offerta con l'**Opzione 1) principale** *(che prevede la garanzia “Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti ed Esondazioni”)* e una offerta con l'**Opzione 2) secondaria** *(che non prevede la garanzia “Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti ed Esondazioni”)*;
ovvero, in alternativa
- una offerta con l'**Opzione 2) secondaria** *(che non prevede la garanzia “Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti ed esondazioni”)*.

4) Disporre che si proceda all'apertura ed alla relativa valutazione dell'offerta tecnica Secondaria e, successivamente, all'apertura dell'offerta economica Secondaria, soltanto qualora non sia presente alcuna offerta Principale ovvero qualora non sia presente alcuna offerta Principale appropriata o ammissibile

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 5) Prevedere una base d'asta di euro 1.000.000,00 e relativa al premio annuo comprensivo di imposte della predetta polizza relativamente all'opzione inclusiva del rischio alluvionale e una base d'asta pari ad euro 470.000,00 e relativa al premio annuo della predetta polizza, comprensivo di imposte, relativamente all'opzione senza la copertura del rischio alluvionale.
- 6) di approvare il disciplinare di gara, che contiene altresì le modalità di svolgimento della procedura di gara ed i criteri di valutazione delle offerte, il capitolato speciale, le prescrizioni contrattuali, lo schema di contratto ed il progetto di servizio di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, allegati e costituenti parti integrali della presente determinazione;
- 7) di dare atto che il è già stato individuato il RUP ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 nella persona della dr.ssa Silvia Viani che ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;
- 8) di dare atto di aver verificato l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990
- 9) tenuto conto della rilevanza del servizio richiesto e della conseguente necessità di individuare un contraente affidabile e dotato di una struttura adeguata, di inserire i seguenti requisiti tecnici:
- essere in possesso del documento attestante "Rating Secure" in corso di validità non inferiore al parametro BBB, se attribuito da Standards & Poor,,s, o non inferiore ad altro parametro equivalente se attribuito da altra società di rating specializzata
 - Autorizzazione del Ministero dell'industria o dell'IVASS all'esercizio del ramo assicurativo per cui si chiede la partecipazione
- 10) di imputare la spesa complessiva di euro 2.000.000,00 come segue:
- euro 1.000.000,00 all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2018 PdC 1.10.4.1.2;
 - euro 1.000.000,00 all'intervento 03 prestazione di servizi, all'interno del quale è ricompresa la specifica voce assicurazioni (voce spesa 2.17) del bilancio 2019 PdC 1.10.4.1.2;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

IL DIRIGENTE
Dott. Alessio Canepa

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PROGETTAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 CON DECORRENZA 31.12.2017 – 31.12.2019 PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI GENOVA

a) Relazione tecnica-illustrativa

Fra i compiti istituzionali del Settore Stazione Unica Appaltante - Settore Acquisti è compreso anche quello di garantire le varie coperture assicurative necessarie per il regolare funzionamento degli uffici comunali.

L'attuale polizza di copertura del rischio "Incendio ed eventi complementari" andrà a scadere alle ore 24:00 del 31.12.2017.

E' necessario quindi predisporre tutti gli atti per individuare in tempo utile il nuovo aggiudicatario, in quanto in considerazione dell'importo posto a base di gara dovrà essere espletata una procedura pubblica aperta, a lotto unico trattandosi di un unico servizio assicurativo.

Al fine di ottenere maggiori economie di scala ed anche con lo scopo di allineare la scadenza a quella di altre coperture assicurative, si è ritenuto di stabilire una durata di 2 anni del relativo contratto.

Si è ritenuto inoltre opportuno inserire l'opzione per i committenti di richiedere la prosecuzione del servizio, fino alle ore 24 del 31/12/2020, alle stesse condizioni economiche e contrattuali oggetto di offerta.

E' inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106 ed in ogni caso non superiore a mesi sei; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per i committenti.

Inoltre, tenuto conto della rilevanza anche economica dei contratti assicurativi da stipulare, sono stati inseriti i seguenti requisiti d'ammissione:

a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel

Paese in cui si è residenti;

b) essere Società di assicurazione, debitamente autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo / dei rami ai quali afferiscono le polizze oggetto dei lotti a cui si intenda concorrere, ed operante nel territorio della Repubblica anche in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

C) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Ficht Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato da A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato da Moody's in corso di validità alla data di pubblicazione del bando *(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)* ;
oppure in alternativa il possesso cumulativamente di tutti i seguenti requisiti

Dichiarazione attestante di aver realizzato, nell'ultimo triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi *(allegato XVII parte I – lett. C)* pari ad almeno € 100.000.000,00 nel ramo danni

Presentazione bilanci o estratti di bilancio da cui risulti il possesso di un Capitale Sociale ovvero un Fondo di Garanzia: *(allegato XVII parte I – lett. B)* pari ad almeno € 50.000.000,00

d) L'elenco dei principali servizi oggetto della gara per cui si presenta offerta in numero non inferiore a 3 con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati nel triennio 2014 – 2015 – 2016 *(allegato XVII parte II – lett. ii)*;

Ai sensi degli artt. 23 comma 16 e 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 si ritiene che si tratti di servizio assimilabile ai servizi intellettuali

b) Calcolo della spesa

L'importo a base di gara è stato stabilito dal broker Marsh sulla base di indagini di mercato e tenuto conto dell'andamento del rischio relativamente alla polizza. Tenuto conto che è precipuo interesse dell'Amministrazione garantire la copertura del rischio alluvione e che le risultanze di una consultazione preliminare del mercato e di successive ricerche di mercato del broker hanno indicato che le Compagnie Assicuratrici sono in linea di massima propense a garantire tale tipologia di rischio ma con franchigie particolarmente alte e a fronte di premi più elevati si è pensato, su suggerimento del broker, di strutturare la gara nel modo seguente:

1) Formulare due distinte opzioni:

A) Opzione Principale, che includa anche la copertura del rischio alluvionale prevedendo una franchigia frontale per sinistro e per anno di 2.000.000 di euro ed un limite di indennizzo di 7.500.000,00 di euro, entrambi riferiti al predetto evento catastrofale e parimenti entrambi suscettibili di miglioria in sede di offerta tecnica

B) Opzione Secondaria, che non comprenda la copertura del rischio alluvionale

2) Disporre che gli operatori economici possano liberamente presentare offerta per entrambe le opzioni, ovvero solo per la Secondaria

3) Disporre che si proceda all'apertura ed alla relativa valutazione dell'offerta tecnica Secondaria e, successivamente, all'apertura dell'offerta economica Secondaria, soltanto qualora non sia presente alcuna offerta Principale ovvero qualora non sia presente alcuna offerta Principale appropriata o ammissibile

4) Prevedere una base d'asta di euro 1.000.000,00 comprensivo di imposte e relativa al premio annuo della predetta polizza relativamente all'opzione inclusiva del rischio alluvionale e pari ad euro 470.000,00 comprensiva di imposte e relativa al premio annuo della predetta polizza relativamente all'opzione senza la copertura del rischio alluvionale.

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la sua presunta intera durata, comprese le opzioni di cui infra è di euro **3.500.000,00**

c) Costi della sicurezza da interferenze

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

d) modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 2,) del D.Lgs. 50/2016 poiché le condizioni di prestazione del servizio hanno caratteristiche standardizzate e non presentano sostanziali elementi di tecnicità ed innovazione rispetto alle condizioni definite dal mercato, a favore del concorrente che avrà offerto il premio annuale più basso, secondo il modulo offerta allegato per ciascun lotto al presente disciplinare.

d) Capitolato Speciale

La Stazione Unica Appaltante nel capitolato ha illustrato le caratteristiche del servizio;

e) Schema del contratto

Per la redazione del contratto da stipularsi tra Comune di Genova e ditta aggiudicataria, verrà utilizzato lo schema di contratto pubblicato tra i documenti di gara.

f) Quadro economico dell'appalto:

QUADRO ECONOMICO APPALTO DI SERVIZI		
1	Importo complessivo previsto comprensivo delle opzioni e comprensivo delle imposte	€ 3.183.983,00
2	Importo imposte	€ 316.017,00
2	Costi relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso complessivi	€ 00,00
3	TOTALE	€ 3.500.000,00
4	Spese pubblicità gara (ipotizzate)	€ 8.000,00
5	Spese contrattuali	€ 3.500,00
6	Spese per incentivo ex 113, comma 2, D.Lgs.50/2016	€ 15.000,00
7	Contributo AVCP	€ 600,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO		€ 3.527.100,00

Il Rup

Dr.ssa Silvia Viani

(documento firmato digitalmente)

LOTTO UNICO – COMUNE DI GENOVA
POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI

stipulata tra

COMUNE DI GENOVA
PALAZZO TURSI - VIA GARIBALDI, 9 - 16124
GENOVA (GE)
C.F/P.IVA: 00856930102

e

L' Impresa Assicuratrice:

e le Coassicuratrici:

Decorrenza: ore 24 del 31/12/2017

Scadenza: ore 24 del 31/12/2019

Scadenza anniversaria: ore 24 del 31/12/2018

DEFINIZIONI.....	3
SCHEDA DI COPERTURA.....	6
A. PARTITE ASSICURATE.....	6
B. LIMITE DI INDENNIZZO.....	6
C. FRANCHIGIA PER SINISTRO.....	6
D. SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI.....	6
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE.....	9
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	10
<i>art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 2 Durata del contratto.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 3 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.....</i>	<i>10</i>
<i>art. 4 Altre assicurazioni.....</i>	<i>11</i>
<i>art. 5 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto.....</i>	<i>11</i>
<i>art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente.....</i>	<i>11</i>
<i>art. 7 Revisione del prezzo.....</i>	<i>11</i>
<i>art. 8 Modifiche dell'assicurazione.....</i>	<i>11</i>
<i>art. 9 Obblighi del Contraente in caso di sinistro.....</i>	<i>11</i>
<i>art. 10 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 11 Coassicurazione e delega.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 12 Recesso in caso di sinistro.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 13 Oneri fiscali.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 14 Interpretazione del contratto.....</i>	<i>12</i>
<i>art. 15 Foro competente.....</i>	<i>13</i>
<i>art. 17 Rinvio alle norme di legge.....</i>	<i>13</i>
<i>art. 18 Mediazione.....</i>	<i>13</i>
<i>art. 19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.....</i>	<i>14</i>
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO.....	15
<i>art. 1 Oggetto dell'assicurazione.....</i>	<i>15</i>
<i>art. 2 Eventi esclusi.....</i>	<i>15</i>
<i>art. 3 Ispezione delle cose assicurate.....</i>	<i>15</i>
<i>art. 3 Esagerazione dolosa del danno.....</i>	<i>15</i>
<i>art. 4 Procedura per la valutazione del danno.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 5 Mandato dei Periti.....</i>	<i>16</i>
<i>art. 6 Determinazione del danno (Valore a nuovo).....</i>	<i>16</i>
<i>art. 7 Assicurazione parziale.....</i>	<i>17</i>
<i>art. 8 Limite massimo dell'indennizzo.....</i>	<i>17</i>
<i>art. 9 Pagamento dell'indennizzo.....</i>	<i>17</i>
<i>art. 10 Cose assicurabili a condizioni speciali.....</i>	<i>17</i>
GARANZIE COMPLEMENTARI.....	19
<i>art. 1 Parificazione danni da incendio.....</i>	<i>19</i>
<i>art. 2 Fenomeno elettrico.....</i>	<i>19</i>
<i>art. 3 Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi.....</i>	<i>19</i>
<i>art. 4 Indennità aggiuntiva a percentuale.....</i>	<i>19</i>
<i>art. 5 Ricorso Terzi.....</i>	<i>19</i>
<i>art. 6 Rischio Locativo.....</i>	<i>20</i>
<i>art. 7 Onorari dei periti.....</i>	<i>20</i>
<i>art. 8 Onorari architetti, ingegneri, consulenti.....</i>	<i>20</i>
<i>art. 9 Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.).....</i>	<i>20</i>

<i>art. 10 Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali.....</i>	<i>20</i>
<i>art. 11 Differenziale storico-artistico.....</i>	<i>20</i>
<i>art. 12 Merci in refrigerazione.....</i>	<i>21</i>
<i>art. 13 Colpa grave.....</i>	<i>21</i>
<i>art. 14 Rovina ascensori e montacarichi.....</i>	<i>21</i>
<i>art. 15 Spese di demolizione e sgombero.....</i>	<i>21</i>
<i>art. 16 Implosione.....</i>	<i>21</i>
<i>art. 17 Autocombustione.....</i>	<i>21</i>
<i>art. 18 Cose assicurabili a condizioni speciali.....</i>	<i>21</i>
EVENTI SPECIALI.....	23
<i>art. 1 Urto veicoli</i>	<i>23</i>
<i>art. 2 Fumo</i>	<i>23</i>
<i>art. 3 Eventi socio-politici</i>	<i>23</i>
<i>art. 4 Eventi atmosferici</i>	<i>23</i>
<i>art. 5 Acqua condotta e liquidi in genere.....</i>	<i>24</i>
<i>art. 6 Ricerca guasti.....</i>	<i>24</i>
<i>art. 7 Acqua piovana</i>	<i>24</i>
<i>art. 8 Rigurgiti acque di scarico.....</i>	<i>24</i>
<i>art. 9 Gelo.....</i>	<i>25</i>
<i>art. 10 Dispersione liquidi</i>	<i>25</i>
<i>art. 11 Danni consequenziali.....</i>	<i>25</i>
<i>art. 12 Colaggio Attrezzature antincendio.....</i>	<i>25</i>
<i>art. 13 Sovraccarico neve.....</i>	<i>25</i>
EVENTI CATASTROFALI.....	26
<i>art. 1 Terremoto.....</i>	<i>26</i>
<i>art. 2 Grandine.....</i>	<i>26</i>
CONDIZIONI PARTICOLARI.....	27
<i>art. 1 Deroga alla proporzionale.....</i>	<i>27</i>
<i>art. 2 Rinuncia alla rivalsa.....</i>	<i>27</i>
<i>art. 3 Anticipo indennizzi.....</i>	<i>27</i>
<i>art. 4 Indennizzo separato per ciascuna partita.....</i>	<i>27</i>
<i>art. 5 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.....</i>	<i>27</i>
<i>art. 6 Contiguità e vicinanze pericolose.....</i>	<i>28</i>
<i>art. 7 Presenza di autoveicoli.....</i>	<i>28</i>
<i>art. 8 Operazioni peritali.....</i>	<i>28</i>
<i>art. 9 Macchinari in riparazione.....</i>	<i>28</i>
<i>art. 10 Dislocazione Patrimonio Mobiliare.....</i>	<i>28</i>
<i>art. 11 Determinazione e Regolazione del premio – Assicurazione con dichiarazione di valore.....</i>	<i>28</i>
<i>art. 12 Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria.....</i>	<i>29</i>
<i>art. 13 Alienazione o diminuzione dei valori assicurati.....</i>	<i>29</i>
<i>art. 14 Prosieguo lavorazioni in assenza di perizia.....</i>	<i>29</i>
<i>art. 15 Universalità.....</i>	<i>29</i>
<i>art. 16 Veicoli di Terzi custoditi in Piazzale Camionale.....</i>	<i>29</i>
<i>art. 17 Veicoli di Terzi custoditi nella Depositeria Civica.....</i>	<i>30</i>

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	La persona fisica o giuridica o altro soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: - l'Ente Contraente; - tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; - le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato e di loro aderenti che espletano l'attività per conto dell'Ente.
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto;
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Sinistro in serie	Più richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come unico sinistro.
Risarcimento / Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
Scoperto	La parte percentuale di danno indennizzabile a termini di polizza che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro
Franchigia	Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

Massimale	La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa
Annualità assicurativa	Il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della Contraente o delle ubicazioni assicurate
Danni Diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente dall'evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni conseguenziali	I danni alle cose assicurate non provocati direttamente all'evento assicurato ma subito in conseguenza dello stesso
Incendio	Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Implosione	Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione
Inondazioni e/o alluvioni e/o esondazioni	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
Allagamenti	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni
Fabbricato	L'intera costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, gronde e pluviali, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario-attrezzature, arredamento. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, l'assicurazione si intende riferita a tale porzione ed alle parti comuni del fabbricato ad essa pertinenti
Macchinario – Attrezzature	Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. impianti/attrezzature/strumenti in genere non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni
Arredamento	Mobili e arredamento, quadri, tappeti, sculture, arazzi e oggetti d'arte in genere cancelleria, stampati, macchine per ufficio in genere, indumenti. Si intendono esclusi tutti i beni artistici assicurati con apposita separata polizza
Merci	Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali
Esplosivi	Sostanze e prodotti che anche in piccola quantità: a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione: b) per azione meccanica o termica esplodono:

	e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Infiammabili	Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili: liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 gradi C; sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
Tetto, copertura e solai	Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene). Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Muro pieno	È il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti dei fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.
Contenitore antincendio	Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo. Deve avere una struttura compatta, indeformabile: i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma: nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a se stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.
Enti all'aperto	Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all'aperto, per loro naturale destinazione

SCHEDA DI COPERTURA

Contraente / Assicurato	Comune di Genova
Domicilio	via Garibaldi, 4 – 16124 Genova
Codice Fiscale / Partita Iva	00856930102
Massimo risarcimento	€ 45.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Limite deroga Proporzionale	15% <i>ref. Condizioni Particolari, Art. 1</i>

A. PARTITE ASSICURATE

Partita	Descrizione	Valori
1	Patrimonio Immobiliare <i>di cui: 1 a) Fabbricati Storici vincolati</i>	€ 2.242.799.300,00 <i>di cui: 1 a) € 975.099.400,00</i>
2	Patrimonio Mobiliare	€ 62.591.828,98
3	Rischio locativo	€ 83.000.000,00
4	Ricorso Terzi	€ 30.000.000,00
5	Spese demolizione e sgombero	€ 2.500.000,00
6	Terrorismo	€ 10.000.000,00
7	Veicoli di terzi custoditi in Piazzale Camionale	€ 1.000.000,00 (a P.R.A.)
8	Veicoli di terzi custoditi nella Depositeria Civica	€ 1.000.000,00 (a P.R.A.)

N.B. 1) La somma assicurata alla partita 1 è al netto dell'I.V.A.

N.B. 2) La somma assicurata alla partita 1 è con la formula "dichiarazione di valore".

B. LIMITE DI INDENNIZZO

La Società non indennizzerà in nessun caso una somma superiore ad € 45.000.000,00 per sinistro e per anno.

C. FRANCHIGIA PER SINISTRO

La garanzia verrà prestata, per ogni sinistro, con una franchigia di € 10.000,00, salvo quanto diversamente indicato.

D. SOTTO-LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Fermo quanto sopra, resta inteso che, limitatamente alle garanzie qui di seguito riportate, la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e/o per ogni annualità assicurativa, somme superiori ai seguenti importi.

	Limiti di indennizzo	Franchigia fissa per sinistro
Fenomeno Elettrico	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Onorari dei periti	5% dell'indennizzo con un massimo di € 100.000,00	
Onorari architetti, ingegneri, consulenti	5% dell'indennizzo con un massimo di €. 100.000,00	
Cristalli	€ 25.000,00 per lastra ed € 80.000,00 per anno assicurativo	€ 500,00
Terrorismo	€ 10.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Eventi Socio-politici	€ 45.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite del 50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione	Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00
Eventi atmosferici	€ 9.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite del 50% dei valori esistenti presso ciascuna ubicazione e di € 50.000,00 per ciascun impianto ed ente all'aperto	Scoperto 10% con il minimo di € 50.000,00
Terremoto	€ 9.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 15% con il minimo di € 50.000,00
Acqua condotta e liquidi in genere	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Ricerca guasti	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Rigurgiti acque di scarico	€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Gelo	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Cedimenti – smottamenti del terreno	€ 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
Acqua piovana	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Macchinari in riparazione	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Dislocazione Patrimonio mobiliare	€ 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Dispersione Liquidi	€ 500.000,00 non presenti su polizza in corso	€ 1.500,00

Colaggio attrezzature antincendio	€ 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 1.500,00
Sovraccarico neve	€ 5.000.000,00 per sinistro	€ 1.500,00
Differenziale Storico-artistico	€ 20.000.000,00 per sinistro	
Cose assicurabili a condizioni speciali	€ 50.000,00 per singolo oggetto	€ 1.500,00
Grandine	€ 250.000,00	€ 1.500,00 per singola ubicazione
Perdite delle pigioni o mancato godimento dei locali	€ 100.000,00	
Danni Conseguenziali	€ 250.000,00	
Inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni (*)	€ 7.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	€ 2.000.000,00 per evento

(*) Garanzia inclusa soltanto in caso di offerta valida per l'Opzione 1) PRINCIPALE

La Contraente è proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio mobiliare".

Sono compresi altresì i beni di proprietà dei dipendenti trovatisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, le tecnostutture e quanto di simile.

Gli enti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati anche all'aperto e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni ed organizzazioni proprie e/o di terzi gestite in proprio e/o da terzi.

Per Patrimonio immobiliare s'intendono: tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti o opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione o interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento o di condizionamento d'aria. Sono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli presenti nell'area cimiteriale e degli impianti sportivi. Sono altresì compresi i muri di cinta e di recinzione in genere.

Per Patrimonio mobiliare s'intendono tutte le macchine, apparecchi, impianti (comprese tutte le opere e parti murarie che ne siano naturale complemento). S'intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza.

Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Si intendono inoltre garantiti a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevazione, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti semaforici e di segnalazione in genere, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientrante alla partita "Patrimonio immobiliare".

art. 1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

art. 2 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/12/2017 fino alle ore 24 del 31/12/2019 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Tuttavia al Contraente è concessa la facoltà di richiedere il rinnovo per un'ulteriore annualità (vale a dire sino alle ore 24 del 31/12/2020) alle medesime condizioni economiche e normative, con lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza; in tal caso, la Società si impegna sin d'ora a rinnovare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali sino alle ore 24 del 31/12/2020.

È inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale.

art. 3 Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se la prima rata di premio (periodo 31/12/2017-31/12/2018) sia stata corrisposta entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C. vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 e.c. nei confronti della Società stessa.

art. 4 Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del C.C.

art. 5 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

art. 6 Forma delle comunicazioni del Contraente

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 7 Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni contrattuali.

A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 3 "Pagamento del premio".

art. 8 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e pattuite da soggetto munito di poteri.

art. 9 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

-)a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
-)b darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza. Nei casi di particolare gravità l'Assicurato è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile;
-)c su richiesta della Società fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
-)d conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
-)e predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

art. 10 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- nominativo di controparte (se consentito);
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo franchigia.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica (gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate).

art. 11 Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopra citati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, eventuali denunce di sinistro e citazioni o notifiche di atti processuali) devono essere trasmessi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Società Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata nel raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

art. 12 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

art. 13 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed gli altri atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

art. 14 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 15 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 16 Broker incaricato

Alla Società Marsh S.p.A. è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà anche avvenire per tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art 55 del regolamento IVASS n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

art. 17 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge interne e comunitarie (art. 122 D.Lgs n. 175/95 e s.m.i.).

art. 18 Mediazione

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell' Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione. La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera 1) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla Controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le Parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, la Contraente garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del comma 1 dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le Parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

art. 19 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 CC.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 CC, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate distrutte o danneggiate, anche se di proprietà di terzi, da:

-)a incendio;
-)b fulmine;
-)c autocombustione;
-)d caduta corpi celesti e satelliti;
-)e implosione;
-)f bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
-)g esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
-)h caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

-)i i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
-)j i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

art. 2 Eventi esclusi

La Società non è obbligata (anche in deroga all'Art. 1912 C.C.) a indennizzare i danni causati:

-)a da atti di guerra, di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
-)b da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
-)c da dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti, invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
-)d da danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto previsto espressamente incluso in garanzia nella presente polizza;
-)e da messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Spese di demolizione e sgombero";
-)f dalle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
-)g da furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
-)h da terremoto, eruzioni vulcaniche, da inondazione, mareggiata e maremoto;
-)i da franamento, cedimento e smottamento del terreno.

art. 3 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

art. 3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti

menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

art. 4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

-)a direttamente dalla Società o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata: oppure a richiesta di una delle Parti;
-)b tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi, il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con dispensa dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito e se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

art. 5 Mandato dei Periti

I Periti devono:

-)a indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;
-)b verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi a suo carico;
-)c verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo "Determinazione del danno";
-)d procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "Procedura per la valutazione del danno" i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

art. 6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale, causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

-)a in caso di ricostruzione:
 - (i) per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - (ii) per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
 - (iii) per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - (iv) per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati nella "Scheda di Copertura"
-)b in caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

-)c relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle

stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

-)d la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
-)e qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art. 1908 C.C..
-)f per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto alla condizione "Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali".
-)g per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro. Relativamente alle sole attività produttive si stimerà anche il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purché dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
-)h per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
-)i per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato nella "Scheda di Copertura". Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i) é consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

art. 7 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde dal danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (art. 1907 C.C.).

art. 8 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

art. 9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 2, comma c – Eventi esclusi.

art. 10 Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

-)a monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
-)b archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
-)c schede dischi, nastri, fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

-)d modelli, stampi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
-)e quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico ed affettivo

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) e d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso, e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

art. 1 Parificazione danni da incendio

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o i danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

art. 2 Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici (compresi elaboratori elettronici), apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La Società non risponde dei danni:

-)a causati da usura o da carenza di manutenzione;
-)b verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
-)c dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 3 Esplosione e scoppi esterni esclusi ordigni esplosivi

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all'esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza.

art. 4 Indennità aggiuntiva a percentuale

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro, l'indennizzo calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato di un 10% a titolo di risarcimento per l'interruzione o intralcio dell'attività, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro stabilito in polizza.

art. 5 Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito alla relativa Partita della presente Polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

-)a a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o di terzi e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
-)b di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

-)c il coniuge, i genitori, i figli del Contraente nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
-)d quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.

Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

art. 6 Rischio Locativo

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal Contraente, ferma l'applicazione della regola proporzionale alle Condizioni Generali di Assicurazione, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza

art. 7 Onorari dei periti

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini della presente polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 8 Onorari architetti, ingegneri, consulenti

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti includono gli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati, macchinari, impianti, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionale, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 9 Rottura di vetri e cristalli (a P.R.A.)

La Società risponde dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli, facenti parte di vetrine, porte finestre, tavoli etc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto all'articolo "Esclusioni".

Non sono compresi i danni avvenuti in occasione di rimozioni o lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli alle lastre che non siano integre ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore della presente polizza.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 10 Perdita delle pigioni o mancato godimento dei locali

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e per i locali occupati dal Contraente-Proprietario fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta al Contraente per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo in locazione od occupazione dei locali ripristinati.

art. 11 Differenziale storico-artistico

Nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.8 della Sezione "Norme che regolano l'assicurazione Incendio" della presente polizza. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico. La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda di copertura.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

art. 12 Mercì in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di:

-)a mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
-)b fuoriuscita del liquido refrigerante.

Conseguenti a:

-)c qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
-)d accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione e distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 12 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto continuità non minore di 12 ore.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti.

art. 13 Colpa grave

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da eventi assicurati determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

art. 14 Rovina ascensori e montacarichi

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

art. 15 Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore somma assicurata alla Partita 5 della Scheda di Copertura, sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero", indennizza:

-)a Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
-)b Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

art. 16 Implosione

Premesso che per implosione s'intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati.

Sono esclusi i danni derivanti da usura, corrosione o difetti di materiale.

art. 17 Autocombustione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

art. 18 Cose assicurabili a condizioni speciali

Resta convenuto che le "Cose assicurabili a condizioni speciali" descritte all'art. 11 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d'arte, collezioni e raccolte con l'avviso che la perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita raccolta o collezione.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 1 Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all'interno dell'area della sede comunale purché non appartenenti al Contraente né a persona al suo servizio.

art. 2 Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

art. 3 Eventi socio-politici

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati dai seguenti eventi: scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

La Società risponde:

-)a Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
-)b Degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Restando inteso che per terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto di o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa, si conviene tra le Parti che la Società ha facoltà di recedere da questa garanzia in qualsiasi momento con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione da parte della Contraente della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento.

In caso di recesso da questa garanzia, la Società rimborserà al Contraente la rata di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.

La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 4 Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, alberi d'alto fusto, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali é prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

-)a dei danni causati da:
 - (i) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - (ii) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - (iii) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;

- (i)iv gelo e sovraccarico da neve;
 - (i)v cedimenti, franamenti del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici di cui sopra.
- b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- c) dei danni subiti da:
 - (i)i gru;
 - (i)ii alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - (i)iii enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - (i)iv baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - (i)v serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - (i)vi lastre in cemento amianto e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 5 Acqua condotta e liquidi in genere

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condizionamento e simili al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione. La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 6 Ricerca guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto accidentale degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nel quale il guasto accidentale si è verificato, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 7 Acqua piovana

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 8 Rigurgiti acque di scarico

L'assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno del fabbricato.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento;

- a) i danni derivanti da gelo;
- b) i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati: i danni arrecati da umidità o stillicidio;

)c i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inonda/ioni o mareggiate: le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 9 Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 24 ore antecedenti il sinistro.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 10 Dispersione liquidi

La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S'intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l'accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

La Società non risponde dei danni:

-)a verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
-)b causati da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 11 Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

art. 12 Colaggio Attrezzature antincendio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

-)a acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio;
-)b crollo, cedimento e caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

-)c dei danni occorsi in occasione di: lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
-)d dei danni derivanti da gelo.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 13 Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

-)a da valanghe e slavine;
-)b da gelo, ancorché conseguente a evento coperto della presente estensione di garanzia;
-)c ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
-)d ai fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
-)e a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle parti in seguite al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 1 Terremoto

La Società, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli da incendio esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 2 Grandine

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

-)a serramenti, vetrate e lucernai in genere;
-)b lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

art. 3 Cedimento – smottamento del terreno

La Società , in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di fenomeni quali smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno, caduta massi e mareggiate, comunque occasionati, purchè tali eventi non siano stati determinati da terremoto, nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopra citato evento sia stato determinato da "terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previste per la garanzia "terremoto". Inoltre La Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 4 Inondazioni, alluvioni, esondazioni ed allagamenti (*Garanzia inclusa soltanto in caso di offerta valida per l'Opzione 1) PRINCIPALE*)

La Società, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 delle Norme che regolano l'Assicurazione Incendio, risponde dei danni materiali - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni e danni da acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall'acqua, anche se tali eventi siano causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamenti od esondazione sulle cose assicurate;
- c) a cose mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

La presente garanzia é prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti".

art. 1 Deroga alla proporzionale

Relativamente alle partite 2 e 3, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al valore riportato nella scheda di copertura (15%).

Qualora tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

art. 2 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - ai diritti di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, i fornitori ed i clienti, nonché di Società controllate o partecipate e di Enti che siano emanazione del Contraente, purché il Contraente stesso, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

art. 3 Anticipo indennizzi

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00. L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 5.000.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il Contraente potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

art. 4 Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo delle Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio – Pagamento dell'indennizzo – a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

art. 5 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove-uguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - (i) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa non esistesse;
 - (ii) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al punto che precede, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".
- b) Agli effetti delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - (i) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

- ()ii inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - ()iii eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
-)c In caso di coesistenza di più assicurati, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
-)d Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purché da ciò non derivi aggravio per la Società e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia o di quell' ulteriore lasso di tempo convenuto in funzione delle esigenze di ultimazione dei lavori.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

art. 6 Contiguità e vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazioni, il Contraente è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di 20 m. dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

art. 7 Presenza di autoveicoli

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà del Contraente e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi influenti ai fini della valutazione del rischio.

art. 8 Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

art. 9 Macchinari in riparazione

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla partita "Patrimonio Mobiliare" ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi simili. Tale estensione:

-)a non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;
-)b non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 10 Dislocazione Patrimonio Mobiliare

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla partita possono trovarsi ed ivi intendersi assicurati sino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso depositi di terzi, laboratori di terzi, fiere, mostre in Italia ed all'Estero.

La presente garanzia è prestata nei limiti e con l'applicazione dell'eventuale franchigia fissa stabiliti nella clausola "Limiti di indennizzo e franchigie".

art. 11 Determinazione e Regolazione del premio – Assicurazione con dichiarazione di valore

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate alla Partita 1) con la presente polizza sono corrispondenti alla valutazione effettuata da società di stima, con criteri indicati all' Art. 6 delle Norme che regolano l'assicurazione Incendio, della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alla partita sopraindicata - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1 delle Condizioni particolari, salvo quanto previsto al comma b) del punto 3) che segue per le eccedenze di valore superanti il 30%.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908, II) comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del

danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto Art. 6.

3. Le Parti si impegnano ad accettare le valutazioni risultanti dagli elaborati peritali ed a tradurli in "valori assicurati" come segue:

a) le valutazioni relative a fabbricati e/o macchinari già esistenti avranno automaticamente effetto retroattivo a partire dalla scadenza annuale immediatamente precedente, se i valori da esse risultanti saranno variati rispetto ai valori assicurati per ciascuna delle partite sopramenzionate;

b) le valutazioni relative a nuovi fabbricati e/o immissione di nuovi macchinari limitatamente alla parte che, al netto delle eventuali dismissioni, ecceda il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, avranno invece effetto dal momento in cui verrà data comunicazione dal Contraente. Per la parte di valori non eccedente il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, il Contraente non è obbligato a darne comunicazione alla Società ed i valori stessi resteranno coperti dall'assicurazione con effetto retroattivo come per la valutazione di cui al precedente comma a);

4. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di una apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente.

5. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 4) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 3)-a) e 3)-b), circa i quali il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30% di cui al punto 3)-b) che precede, per la quale, in assenza di copertura, non sarà dovuto premio di regolazione per il periodo trascorso.

La stessa procedura verrà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.

6. Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

art. 12 Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria

A parziale deroga di quanto indicato nelle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, il Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, e si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

art. 13 Alienazione o diminuzione dei valori assicurati

In caso di alienazione o diminuzione dei valori assicurati, la riduzione del premio conseguente ai casi previsti dalle condizioni di polizza sarà immediata e la Società rimborserà al Contraente la corrispondente eventuale quota di premio anticipata e non consumata escluse le imposte.

art. 14 Prosieguo lavorazioni in assenza di perizia

Fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione riguardo alle disposizioni da adottare dal Contraente nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzati e le tracce, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

art. 15 Universalità

Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare, di quanto diversamente assicurato purché dei beni in leasing, se assicurati con polizza a contraenza del locatore finanziario, in caso di sinistro, tutto quanto si trova nell'ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

art. 16 Veicoli di Terzi custoditi in Piazzale Camionale

Si precisa che i veicoli di cui alla partita 7) vengono attualmente custoditi da parte del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova nell'area sita in Piazzale Camionale Genova Sampierdarena, opportunamente recintata e munita di cancello tenuto chiuso, nonché di sistema di video-sorveglianza, costantemente presidiata da personale di detto Corpo, tranne che nell'intervallo di tempo intercorrente tra le h. 2,00 e le h. 6.30 del mattino, periodo di tempo durante il quale il sistema di video-sorveglianza riporterà le immagini in un'apposita sala di controllo della Polizia Municipale, continuativamente presidiata. La presente garanzia opererà in secondo rischio, sia per differenza di limiti che di condizioni, rispetto ad eventuali polizze A.R.D. dei veicoli in custodia, sempreché queste ultime siano valide ed operanti, mentre opererà direttamente in ipotesi di inesistenza od in operatività di dette polizze così come nel caso di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C., da parte delle compagnie assicuratrici dei veicoli. Si precisa che la garanzia opererà anche per eventuali nuove ubicazioni a tal scopo destinate.

art. 17 Veicoli di Terzi custoditi nella Depositeria Civica

Si precisa che i veicoli di cui alla partita 8) sono veicoli rimossi attualmente custoditi nella Depositeria Civica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Genova di Via Mogge 5, Località San Desiderio (Genova), opportunamente recintata e munita di cancello tenuto chiuso, sorvegliata da personale di detto Corpo 24 ore su 24. La presente garanzia opererà in secondo rischio, sia per differenza di limiti che di condizioni, rispetto ad eventuali polizze A.R.D. dei veicoli in custodia sempreché queste ultime siano valide ed operanti, mentre opererà direttamente in ipotesi di inesistenza od in operatività di dette polizze così come nel caso di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 C.C., da parte delle compagnie assicuratrici dei veicoli. Si precisa che la garanzia opererà anche per eventuali nuove ubicazioni a tal scopo destinate

Il Contraente

La Società

.....

.....

COMUNE DI GENOVA

Contratto fra il Comune di Genova e la Società per l'espletamento del servizio per la copertura della polizza assicurativa Incendio ed eventi complementari del Comune di Genova, per il periodo 31.01.2018 – 31.12.2019.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME – Dott. I Vice Segretario Generale del Comune di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9,

Codice Fiscale 00856930102, (di seguito **Comune**) rappresentato dal Dott.

.....

E PER L'ALTRA PARTE - la Società, rap-

presentata dai Signori:

Quali Signori comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo,

premettono

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Acquisti n. 2017-152.2.0-.... del esecutiva ai sensi di legge, la STAZIONE UNICA APPALTANTE ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando l'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice), al conferimento in appalto del servizio assicurativo afferente la polizza per valore complessivo posto a base di gara ammonta ad Euro comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo; oneri della sicurezza da interferenze pari a zero;

- che il servizio di cui sopra non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da “CON-

SIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012,

convertito in Legge n. 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

- che in base alle risultanze della gara predetta, riportate nel verbale a cronologico n.

....., redatto durante la seduta di gara ed al quale si fa pieno riferimento, il servizio

assicurativo è stato aggiudicato, alla Società

- che, con successiva determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante e Servizi

Generali - Acquisti n. esecutiva dal, l’Amminis-

trazione, ha aggiudicato definitivamente il servizio di cui trattasi, alla predetta Società;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’art. 76 del Codice e che sono decorsi al-

meno trentacinque giorni dall’ultima di tali comunicazioni;

- e che è in corso di validità il DURC per la stipula del presente contratto;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune di Genova come sopra rappresentato, esperiti

gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., affida

alla Società che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna,

l’espletamento del servizio assicurativo per la copertura del rischio relativo alla polizza Incen-

dio ed eventi complementari per il Comune di Genova.

La Societàsi impegna all’esecuzione del predetto servizio alle cond-

izioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché a

quelle contenute nella propria offerta economica.

Articolo 2. Ammontare del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l’im-

porto del presente servizio ammonta ad EURO

(.....) comprensivo delle imposte governative.

Articolo 3 Capitolato d'appalto - L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non

disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del

Capitolato Speciale unito alla determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica

Appaltante e Servizi Generali - Acquisti n. nonché alle condizioni di cui

alla Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione n., che

costituiscono tre documenti informatici che le Parti dichiarano di conoscere, avendoli sotto-

scritti prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente i medesimi,

che in formato informatico si allegano al presente atto sotto le lettere "..... per-

ché ne formino parte integrante e sostanziale.

Articolo 4 Articolazione e durata dell'appalto - Costituisce oggetto del presente

atto il servizio di copertura della polizza assicurativa relativamente al rischio Incendio ed

Eventi complementari per il Comune di Genova . La durata della polizza è pari due anni con

decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 gennaio 2018 e scadenza alle ore 24:00 del giorno

31 dicembre 2017, con facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici mesi alle medesime cond-

izioni tecnico economiche derivanti dall'espletamento della presente gara.

La Committenza si riserva l'opzione di prorogare il contratto per il tempo strettamente neces-
sario alla conclusione delle procedure necessarie al conseguimento di una nuova copertura
assicurativa ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del codice, per un periodo massimo di ulteri-
ori sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione di quanto previsto nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente.

.

Le garanzie, le coperture assicurative, i rischi, i valori assicurati, i massimali le condizioni

generali e speciali, sono puntualmente specificati e analiticamente regolamentati nelle Pre-

scrizioni contrattuali e nel Capitolato Speciale, allegati alla determinazione dirigenziale della

Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Acquisti n.

	L'Amministrazione Comunale effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accerta-	
	menti sulla perfetta osservanza, da parte della Società appaltatrice, di tutte le disposizioni	
	contenute nelle Prescrizioni Contrattuali e nel contratto di assicurazione.	
	In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Società	
	, la Civica Amministrazione si riserva di applicare le penali stabilite	
	dall'art. 9 delle Prescrizioni Contrattuali ovvero, qualora previsto, di risolvere il contratto, in	
	danno dell'Impresa stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.	
	Articolo 5 Pagamenti - Il pagamento del servizio oggetto del presente atto verrà effettuato	
	con le modalità previste dall'art. 8 delle Prescrizioni contrattuali sopracitate.	
	I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalle	
	successive scadenze; la liquidazione è subordinata alla verifica della regolare esecuzione	
	delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva.	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 il C.I.G. attribuito	
	alla gara é	
	I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca	
	 dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del	
	comma 1 art. 3 della predetta Legge; la Società inoltre ha indicato i	
	seguenti conti correnti propedeutici ad altre movimentazioni inerenti le prestazioni oggetto	
	del contratto:	
		
	Le persone titolari o delegate a operare nei predetti conti bancari sono:	
		
	La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge entro	
	sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente	
	4	

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A

Articolo 6 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva - A garanzia della perfetta esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali la Società ha presentato polizza fideiussoria della Società - emessa per l'importo di Euro (.....).

Detta garanzia, prelieve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 7 Oneri a carico dell'appaltatore – La Società è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La Società come sopra costituita, dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 8 Risoluzione del contratto - Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 10 delle Prescrizioni contrattuali.

Articolo 9 Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 10 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Societàche, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto verrà registrato a tassa fissa trattandosi di contratto di cui all'art. 7 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone preso visione, col mio consenso, mi dispensano dal darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, che consta di nove pagine e parte della decima da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.

Per il Comune di Genova

Per la Società

Ufficiale Rogante

Dott.....

(sottoscritto digitalmente)

ALLEGATO



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SERVIZI GENERALI**

**PRESCRIZIONI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ASSICURATIVO INCENDIO ED EVENTI COMPLEMETNARI DEL COMUNE DI
GENOVA**

ART. 1 - Oggetto del servizio

Costituisce oggetto del presente documento la disciplina del contratto per l'assegnazione del Servizio Assicurativo Incendio ed eventi complementari del Comune di Genova

ART. 2 - Durata del contratto

Il contratto per il servizio di cui sopra avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 31.12.2017 alle ore 24 del 31.12.2019, con facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall'espletamento della presente gara.

La Committenza si riserva inoltre l'opzione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie al conseguimento di una nuova copertura assicurativa ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del codice, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione di quanto previsto nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente.

E' vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito

La consegna delle prestazioni potrà avvenire, per motivate ragioni d'urgenza, sotto riserve di legge in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi della normativa vigente e previo apposito atto d'impegno che non costituisce, né sostituisce, in alcun modo, la formalizzazione del contratto relativo al servizio.

ART. 3 - Articolazione del Servizio

L'affidamento del servizio assicurativo del Comune di Genova di cui sopra è articolato secondo il Capitolato Speciale.

ART. 4 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi del disposto del dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#),

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sarà svincolata dopo l'accertamento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Oneri e Obblighi dell'aggiudicatario

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Società aggiudicataria.

La Società aggiudicataria dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nelle presenti prescrizioni contrattuali.

La Società aggiudicataria provvederà stipulare specifico contratto avente ad oggetto i rischi da assicurare con il Comune di Genova.

La Società aggiudicataria si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Essa si impegna:

- a trasmettere al Comune di Genova prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici

- per quanto possa occorrere, a comunicare al soggetto aderente, per il successivo inoltrare alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2017), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggio e vitto delle maestranze.

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

- a dare immediata comunicazione al soggetto aderente e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

- a documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al d.lgs. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998.

La Società è obbligata ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

La Società è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 6 - Sicurezza

Norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopracitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n°81/08, da cui discende che il costo della sicurezza interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

Art. 7 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il Soggetto Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la

perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel Capitolato o nel successivo Contratto, il soggetto aggiudicatario dovrà/anno provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

Il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dall'Amministrazione e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento dell'incarico conferito.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta aggiudicataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 8 - Pagamenti

Premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il D.M. del 18 gennaio 2008 n.° 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad € 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973:

- L'assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato D.M. n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Ditta aggiudicataria, richiederà il pagamento dei premi dovuti alle scadenze contrattuali ed il Comune provvederà direttamente al pagamento nei termini previsti dal Capitolato Speciale.

La liquidazione è subordinata alla regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità contributiva dell'Impresa nei confronti dell'INPS e dell'INAIL.

L'amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,

devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ART. 9 - Penali

L'Amministrazione Comunale effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese rispetto alle norme prescritte nel Capitolato.

In caso di inadeguata esecuzione delle prestazioni richieste nel Capitolato, per cause imputabili all'Impresa, la Civica Amministrazione si riserva di richiamare l'Impresa ad una corretta esecuzione del servizio ed alla rimozione degli inconvenienti determinatisi.

In caso di mancato rispetto dei termini contenuti nel Capitolato sotto la voce “ Obbligo della Società di fornire i dati afferenti all'andamento dei rischi “ e trascorso un ulteriore termine di tolleranza di giorni 10, per ogni giorno successivo di ritardo maturerà una penale di € 300,00 che sarà automaticamente applicata al momento della regolazione premio.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa OPPURE escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora l'impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione ovvero vi sia stato grave inadempimento della ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola

mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

-qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

-qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;

-qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;

-qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

-Grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

-falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

-qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente

-qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune. in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

ART. 11 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ART. 12 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

ART. 14 – Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione del ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ART. 15 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento o nel Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che alle disposizioni del Codice Civile.



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SERVIZI GENERALI**

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO ED EVENTI
COMPLEMENTARI NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI GENOVA

CIG 727337F9C

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

Procedura aperta, così come definita all'art. 3 comma 1 lett. sss) ed ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016 (di seguito codice), a lotto unico, trattandosi di un unico servizio, per l'affidamento del servizio assicurativo "Incendio ed eventi complementari " nell'interesse del Comune di Genova.

Come meglio dettagliato nell' "Articolo 4 – Modalità di Aggiudicazione" la procedura di gara prevede la possibilità da parte di ciascun concorrente di presentare:

- una offerta con l'**Opzione 1) principale** (che prevede la garanzia "Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti ed Esondazioni") e una offerta con l'**Opzione 2) secondaria** (che non prevede la garanzia "Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti ed Esondazioni");

ovvero, in alternativa

- una offerta con l'**Opzione 2) secondaria** (che non prevede la garanzia "Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti ed esondazioni").

Si precisa sin da ora che la presenza di anche una sola offerta con l'**Opzione 1) principale** riconosciuta come valida ed appropriata, determinerà che tutte le eventuali offerte con la sola **Opzione 2) secondaria** non saranno prese in esame.

Viceversa, se non sia stata presentata offerta con l'**Opzione 1) principale**, ovvero sia stata presentata offerta con l'**Opzione 1) principale** inappropriata, ovvero inammissibile, la gara potrà essere aggiudicata sulla base delle offerte con l'**Opzione 2) secondaria** presentate.

Per tale motivo si suggerisce ai concorrenti che intendono presentare l'offerta con l'**Opzione 1) principale** che, ai fini del buon esito della procedura, è altamente raccomandabile che gli stessi presentino anche una offerta con l'**Opzione 2) secondaria** la quale potrà essere oggetto di valutazione qualora nessuna l'offerta con l'**Opzione 1) principale**, non potesse essere presa in considerazione.

I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Il premio annuo posto a base di gara per l'opzione principale ammonta ad **Euro 1.000.000,00**, comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero

Il premio annuo posto a base di gara per l'opzione secondaria ammonta ad **Euro 470.000,00** comprensivo di tutte le imposte e tasse e quant'altro concorra alla determinazione del premio/corrispettivo, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero

La durata della polizza è pari due anni con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2017 e scadenza alle ore 24:00 del giorno 31 dicembre 2019, con facoltà di prosecuzione per ulteriori dodici mesi alle medesime condizioni tecnico economiche derivanti dall'espletamento della presente gara.

La Committenza si riserva l'opzione di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie al conseguimento di una nuova copertura assicurativa ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del codice, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione di quanto previsto nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il committente.

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) D. Lgs. n. 50/2016 comprensivo delle opzioni di cui sopra e considerando i valori dell'**Opzione 1) PRINCIPALE**, è di **€ 3.500.000,00**.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei

presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante da avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni di interesse alla partecipazione ad una successiva procedura, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell'offerta nonché, secondo le indicazioni di cui all'art. 3.4 della Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.), l'esplicazione delle condizioni contrattuali che potrebbero assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza maturata dal candidato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale.

CPV: 66510000-8

Trattasi di servizio assimilabile ai servizi di natura intellettuale.

ART. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, ed in particolare le compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo assicurativo oggetto dell'appalto, in base al D. Lgs. n. 209/2005.

I soggetti con sede in stati diversi dall'Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del codice.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice e meglio dettagliati nell'apposito FACSIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o coassicurazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 sopra citato , nonché congiuntamente scrittura privata secondo il “**FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA**” da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con la precisazione che comunque ai sensi dell'art. 83 comma 8 del codice l'impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il Raggruppamento/consorzio produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande/consorziande.

I requisiti speciali richiesti di cui all'art. 83 del codice nonché all'allegato XVII al medesimo codice dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 3)-

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutte le Imprese che faranno parte del raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL'art. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice, quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 48 del codice è consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere in tale sede la mancanza di un requisito in capo all'impresa consorziata.

Sia il Consorzio che la/e Consorziate/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre **singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare.**

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello Statuto.

Trova applicazione quanto prescritto dall'art. 47 del codice.

In particolare si rammenta che i consorzi stabili, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del codice.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 89 del codice

I concorrenti, singoli o raggruppati di cui all'art. 45 del codice, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) del codice , necessari per la partecipazione alla gara , avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 89 del medesimo codice.

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell'ambito del **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1** le **dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1** ed inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

L'impresa ausiliaria dovrà rendere, a sua volta, espresse dichiarazioni di cui all'articolo 89 comma 1 contenute nel "Modulo Ausiliaria" allegato al presente disciplinare.

In particolare il contratto di avalimento dovrà essere espresso in forma scritta, e contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria—per tutta la durata dell'appalto nonché dell'onerosità o meno della prestazione.

Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara.

L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa avvalente.

L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE

Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

ULTERIORI ISTRUZIONI in caso di COASSICURAZIONE ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in coassicurazione, dovranno produrre, **a pena di esclusione**, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 sopra citato, la cauzione provvisoria con le modalità infra citate, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il FAC - SIMILE "COASSICURAZIONE" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione delle Società designate delegataria e delegante/i.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese in coassicurazione.

I requisiti speciali dovranno essere posseduti secondo quanto indicato al successivo articolo 3).

La garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, **a pena d'esclusione**, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, sia all'impresa delegataria designata, sia alla/delegante/i, ossia a tutte le Società.

In caso di coassicurazione l'Impresa delegataria non potrà prestare garanzia per una quota di rischio inferiore al 50%.

L'offerta congiunta sarà sottoscritta, **a pena d'esclusione**, da tutte le imprese che partecipano in coassicurazione.

Una stessa impresa potrà presentare una sola offerta, o a titolo individuale oppure come partecipante in coassicurazione.

DIVIETO DI SUBAPPALTO

Considerata la natura dell'appalto non è ammesso il subappalto

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, le Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui al Modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 allegato e parte integrante del presente disciplinare di gara, oppure riprodurre il modulo stesso, debitamente compilato e sottoscritto inserendo tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le dichiarazioni, previste nel medesimo.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito disposti:

a) essere iscritti nel registro della **Camera di Commercio**, Industria, Artigianato e Agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti;

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione, il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

b) essere **Società di assicurazione**, debitamente autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo al quale afferisce le polizza oggetto del presente appalto, ed operante nel territorio della Repubblica anche in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando);

c) possesso di un rating **pari o superiore a BBB** rilasciato da Standard & Poor's o da Ficht Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato da A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato da Moody's in corso di validità alla data di pubblicazione del bando

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando ;

oppure in alternativa il possesso cumulativamente di tutti i seguenti requisiti

C1) Dichiarazione attestante di aver realizzato, nell'ultimo triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi *(allegato XVII parte I – lett. C)* pari ad almeno € 100.000.000,00 nel ramo danni

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento o in coassicurazione, ferma restando

la quota maggioritaria per la mandataria e 50% per la delegataria;

C2) Capitale Sociale ovvero un Fondo di Garanzia: (allegato XVII parte I – lett. B) pari ad almeno € 50.000.000,00

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento o in coassicurazione, ferma restando la quota quota maggioritaria per la mandataria e 50% per la delegataria);

D) Esecuzione nell'ultimo triennio 2014 – 2015 – 2016 di almeno tre servizi analoghi alle prestazioni ai servizi oggetto della gara con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati (allegato XVII parte II – lett. ii);

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria/delegataria in misura maggioritaria)

Dovrà essere inoltre allegata, la seguente documentazione:

- Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n. 1377 del 21/12/2016, da effettuare, a pena d'esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>

- “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui sopra.

NOTA BENE In caso di R.T.I. o di consorzio (costituendi o già costituiti) il PASSOE, deve essere unico ossia riportante l'indicazione di tutte le imprese, mandataria e mandante/i costituenti il raggruppamento; in caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili deve riportare tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre.

- documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice, nella misura del 2% del premio posto a base di gara per l'opzione 1 PRINCIPALE e pari ad **euro 40.000,00**

La garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.

La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:

- **bonifico bancario** intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;

- **fideiussione** rilasciata da Imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell' albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e, **da intestarsi a STAZIONE UNICA APPALTANTE – Comune di Genova, Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA.**

Le Imprese partecipanti alla gara, potranno presentare una cauzione d'importo ridotto nei casi e con le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, fatto salvo quanto prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103 del codice, in caso di aggiudicazione della gara.

Tale disposizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese e ai R.T.I. o consorzi ordinari tra tali imprese.

Tale garanzia, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del codice sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla vigente legislazione.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:

- L'aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.
- L'aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall'Amministrazione dimostri che l'aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

ART. 4 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 95, comma 2 del codice a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri di valutazione di seguito indicati, nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi, utilizzando il metodo aggregativo compensatore:

CRITERI	PESO
A - Elementi TECNICI	70
B - Elemento ECONOMICO	30
TOTALE	100

L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto. Per ognuno degli elementi tecnici di valutazione, all'offerta che non proponga alcuna variazione rispetto al valore a base d'asta (come da capitolato tecnico anche detto schema di polizza) sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero).

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO PER L'OPZIONE 1) PRINCIPALE

E' ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale (Polizza di Assicurazione) unicamente rispetto alla garanzia "Inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni": pertanto, non sono ammesse, pena l'esclusione dell'offerta, ulteriori varianti al Capitolato Speciale (Polizza di Assicurazione) diverse da quella sopra indicata.

Sarà corrisposto il punteggio previsto dall'opzione selezionata dal partecipante e precisamente:

Massimo 25 punti così attribuiti:		
Sub parametro - Descrizione	Sottolimito di indennizzo	Punteggio attribuibile
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni" (PT ^A)	€ 7.500.000,00 per sinistro/anno/complesso dei beni assicurati (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 8.500.000,00 per sinistro/anno/complesso dei beni assicurati (Opzione migliorativa)	10 punti
	€ 10.000.000,00 per sinistro/anno/complesso dei beni assicurati (Opzione migliorativa)	25 punti
Massimo 45 punti così attribuiti:		
Sub parametro - Descrizione	Scoperto/Franchigia	Punteggio attribuibile
Franchigia per garanzia "Inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni" (PT ^B)	€ 2.000.000,00 per evento (Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 1.800.000,00 per evento (Opzione migliorativa)	15 punti
	€ 1.500.000,00 per evento (Opzione migliorativa)	30 punti
	€ 1.000.000,00 per evento (Opzione migliorativa)	45 punti

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO PER L'OPZIONE 2) SECONDARIA

Sarà corrisposto il punteggio previsto dall'opzione selezionata dal partecipante e precisamente:

Massimo 25 punti così attribuiti:		
Sub parametro - Descrizione	Sottolimito	Punti assegnati massimo 5
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Terrorismo" (PT ^A)	€ 10.000.000,00 per sinistro/anno (come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 12.000.000,00 per sinistro/anno	2 punti
	€ 15.000.000,00 per sinistro/anno	5 punti
Sottolimito di indennizzo	€ 45.000.000,00 per sinistro, con il limite del	0 punti

Massimo 25 punti così attribuiti:		
Sub parametro - Descrizione	Sottolimito	Punti assegnati massimo 5
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Terrorismo" (PT ^A)	€ 10.000.000,00 per sinistro/anno (come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 12.000.000,00 per sinistro/anno	2 punti
	50% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione (come da Capitolato Speciale)	
per garanzia "Eventi socio-politici" (PT ^B)	€ 45.000.000,00 per sinistro, con il limite del 60% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione	2 punti
	€ 45.000.000,00 per sinistro, con il limite dell'80% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione	5 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Eventi atmosferici" (PT ^C)	€ 9.000.000,00 per sinistro, con il limite del 50% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione e di € 50.000,00 per ciascun impianto ed ente all'aperto (come da Capitolato Speciale)	0 punti
	€ 9.000.000,00 per sinistro, con il limite del 60% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione e di € 50.000,00 per ciascun impianto ed ente all'aperto	2 punti
	€ 9.000.000,00 per sinistro, con il limite dell'80% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione e di € 50.000,00 per ciascun impianto ed ente all'aperto	5 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Terremoto" (PT ^D)	€ 9.000.000,00 per sinistro/anno (come da Capitolato Speciale)	0 punti
	€ 12.000.000,00 per sinistro/anno	2 punti
	€ 15.000.000,00 per sinistro/anno	5 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Cedimenti, smottamenti del terreno" (PT ^E)	€ 250.000,00 per sinistro/anno (come da Capitolato Speciale)	0 punti
	€ 500.000,00 per sinistro/anno	2 punti
	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	5 punti
Massimo 45 punti così attribuiti		
Sub parametro	Descrizione	Punti assegnati massimo 9
Franchigia frontale per ogni sinistro (PT ^F)	€ 10.000,00 per sinistro (come da Capitolato Speciale)	0 punti
	€ 5.000,00 per sinistro	5 punti
	€ 2.500,00 per sinistro	10 punti

Massimo 25 punti così attribuiti:		
Sub parametro - Descrizione	Sottolimito	Punti assegnati massimo 5
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Terrorismo" (PT ^A)	€ 10.000.000,00 per sinistro/anno (come da Capitolato Speciale d'Appalto)	0 punti
	€ 12.000.000,00 per sinistro/anno	2 punti
Scoperto/franchigia per garanzia "Terrorismo" (PT ^G)	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per sinistro (come da Capitolato Speciale)	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 20.000,00 per sinistro	3 punti
	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro	7 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Eventi socio-politici" (PT ^H)	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per sinistro (come da Capitolato Speciale)	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 20.000,00 per sinistro	3 punti
	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro	7 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Eventi atmosferici" (PT ^I)	Scoperto 10% minimo € 50.000,00 per sinistro (come da Capitolato Speciale)	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 30.000,00 per sinistro	3 punti
	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro	7 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Terremoto" (PT ^L)	Scoperto 15% minimo € 50.000,00 per sinistro (come da Capitolato Speciale)	0 punti
	Scoperto 15% minimo € 30.000,00 per sinistro	3 punti
	Scoperto 15% minimo € 10.000,00 per sinistro	7 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Cedimenti, smottamenti del terreno" (PT ^M)	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 7.500,00 per sinistro	3 punti
	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro	7 punti

Il concorrente dovrà compilare, in base a quello che intende offrire, la/e relativa/e **"Scheda/e di Offerta tecnica"** allegate al presente disciplinare.

L'OFFERTA TECNICA dovrà essere datata e firmata dal Legale Rappresentante della Società Concorrente o dai Legali Rappresentati delle Società in caso di RTI e in caso di coassicurazione o di costituendo consorzi ordinari di concorrenti ed in ogni caso da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

Con riferimento all'OFFERTA TECNICA non saranno ammesse offerte condizionate, né offerte che riportino varianti diverse da quelle indicate.

Con riferimento all'elemento economico

Al concorrente che avrà offerto il premio assicurativo annuo (comprensivo di ogni imposta e tassa) più **basso** saranno attribuiti punti 30 agli altri offerenti il punteggio verrà assegnato in base alla seguente formula:

$30 * \text{Prezzo offerto più basso} / \text{prezzo offerto dal concorrente iesimo}.$

I concorrenti dovranno formulare l'offerta economica compilando l'apposito modulo offerta economica allegato al presente disciplinare, indicando il premio offerto, comprensivo di ogni imposta e tassa, come da allegato modulo offerta.

Si precisa che nella compilazione del modulo offerta economica il concorrente dovrà altresì compilare la tabella delle voci che vengono a comporre il premio.

L'offerta economica dovrà essere formulata in **cifre e in lettere**.

Qualora vi sia discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in **lettere**.

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ed i valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto

L'offerta economica dovrà essere redatta in **carta resa legale**, sottoscritta dal rappresentante dell'Operatore Economico partecipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo d'impresе e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri, oppure da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

L'offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni dei capitolati tecnici anche detti schemi di polizza.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche con ribasso pari a zero o superiori al valore posto a base di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del codice.

L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente devono, **a pena di esclusione**, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto della presente procedura in misura pari al 100%.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

ART. 5 – PROCEDURA DI GARA

Il Responsabile del procedimento di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte.

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno superato la verifica di cui sopra.

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di irregolarità essenziali non sanabili consistenti in carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono inoltre sanabili, e comportano l'esclusione, le irregolarità afferenti l'offerta.

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice nominata con specifico provvedimento dal Direttore della Stazione Unica Appaltante secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 23/02/2017.

La Commissione sarà composta da numero 3 membri interni, competenti nella materia cui afferisce il contratto, di cui il Presidente con qualifica di Dirigente, il tutto secondo quanto stabilito dall' art. 6 dell'all. "A" alla citata Deliberazione 20/2017. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Alla presenza della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, si apriranno le buste contenenti le offerte tecniche.

In particolare si procederà all'apertura delle buste con la dicitura **"Offerta tecnica per Opzione 1) PRINCIPALE"** al fine di verificarne la completezza del contenuto, qualora presenti. In caso contrario, ovvero qualora siano presenti esclusivamente Offerte tecniche per opzione 1 PRINCIPALE inappropriate o inammissibili, si procederà all'apertura delle buste con la dicitura **"Offerta tecnica per Opzione 2 SECONDARIA"**.

Le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione di gara, al fine dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche la Commissione di gara tornerà a riunirsi in seduta pubblica, nella stessa o in altra data e opererà nel modo seguente:

Qualora sia stato possibile attribuire il punteggio tecnico ad almeno un' Offerta tecnica per l'Opzione 1) PRINCIPALE, procederà alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche con la dicitura **"Offerta economica per Opzione 1) PRINCIPALE"**, all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica ed a quella economica di ogni concorrente ammesso, ed al calcolo dell'anomalia dell'offerta secondo quanto prescritto dall'art. 97 comma 3 del codice.

Qualora invece non siano presenti buste con la dicitura "Offerta tecnica per Opzione 1) PRINCIPALE" ovvero sia stata presentata Offerta tecnica per l'Opzione 1) PRINCIPALE inappropriate, ovvero inammissibile, procederà alla lettura dei punteggi assegnati per l'Offerta tecnica per Opzione 2) SECONDARIA a ciascun concorrente all'apertura delle buste con la dicitura **"Offerta economica per Opzione**

2) SECONDARIA", all'attribuzione dei relativi punteggi, all'individuazione della graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica di ogni concorrente ammesso, ed al calcolo dell'anomalia dell'offerta secondo quanto prescritto dall'art. 97 comma 3 del codice

Le offerte, risultate anormalmente basse, verranno sottoposte a verifica di anomalia.

La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del codice. Qualora le giustificazioni presentate non fossero esaustive, prima di procedere all'esclusione dell'offerente, si provvederà a convocarlo per iscritto per un contraddittorio, indicando puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni ritenute necessarie. In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari che, per ciascuno dei punti contestati, fornisca le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, e comunque ogni elemento utile per la dimostrazione della congruità dell'offerta. A tal fine il concorrente potrà avvalersi durante il contraddittorio della presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia.

Tutte le date delle sedute pubbliche verranno rese note ai concorrenti mediante comunicazione inviata per posta elettronica certificata.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le offerte e la relativa documentazione devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato nel bando di gara, **pena l'esclusione dalla gara.**

Ad avvenuta scadenza del sopradDETTO termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).

L'operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti, **a pena di esclusione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice,** i seguenti documenti:

- ☞ il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1
- ☞ la garanzia provvisoria
- ☞ se necessarie adeguate certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione sostitutiva
- ☞ "PASO" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità
- ☞ gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio, di Avvalimento o di coassicurazione
- ☞ eventuale copia della procura (generale o speciale)
- ☞ Eventuale documentazione a comprova dei requisiti speciali richiesti ed il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1BIS

Su detta busta, dovrà essere apposta la frase: **"Busta n. 1: Documentazione Amministrativa"**.

Ai fini della compilazione dei FACSIMILI DICHIARAZIONI 1 E 1 BIS si precisa che dovranno essere rese, **fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice:**

⇒

le dichiarazioni di cui alle lettere **A.1) – A.2) – A.3)** quest'ultima solo qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

⇒

le dichiarazioni di cui alle lettere **B) – D)** quest'ultima solo in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), **E) –** quest'ultima solo in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice.

Si precisa che l'omissione nella scelta tra l'opzione proposta alle dichiarazioni: A.2) - A.3) – se dovuta - equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.

Le dichiarazioni di cui ai punti **A.1) e A.2)** del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato al Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri, oltre che in proprio (per sé), anche per tutti i soggetti, che rivestono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice. A tal fine si precisa che il concorrente dovrà indicare nominativo, data e luogo di nascita residenza, Codice fiscale e carica dei sopra citati soggetti ed in particolare:

- del titolare , se si tratta di impresa individuale,
- del/i socio/i , in caso di società in nome collettivo,
- del/i socio/i accomandatario/i se trattasi di società in accomandita semplice,
- di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio,
- del/i direttore/i tecnico/i o preposto/i - responsabile/i tecnico/i,

Rimane comunque in facoltà del concorrente far rendere le predette dichiarazioni direttamente dagli interessati secondo il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS allegato al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni di cui ai punti **A.1) e A.2)** del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato al Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante anche per i soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società che cedono o affittano rami di azienda.

BUSTA n. 2: OFFERTA TECNICA

In tale seconda busta, **debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura “Busta n. 2: “OFFERTA TECNICA”** dovrà essere inserita l'offerta tecnica da compilare in base al modulo fac simile offerta tecnica allegato al presente disciplinare.

Il concorrente può includere 2 (due) distinte buste, ciascuna sigillata, con la dicitura, rispettivamente, di **“Offerta tecnica per Opzione 1) PRINCIPALE”** e **“Offerta tecnica per Opzione 2) SECONDARIA”** ovvero, 1 (una) sola busta con la dicitura **“Offerta tecnica per Opzione 2) SECONDARIA”**.

Si ribadisce che le buste contenenti la dicitura “Offerta tecnica per l'Opzione 2) SECONDARIA” verranno aperte e prese in esame esclusivamente in caso di mancanza di offerte valide per l'Opzione 1) PRINCIPALE. In presenza anche di una sola offerta per l'Opzione 1) PRINCIPALE, ritenuta valida e congrua, le eventuali offerte inerenti l'Opzione 2) secondaria non saranno prese in esame e le relative buste resteranno chiuse

BUSTA n. 3: OFFERTA ECONOMICA

In tale terza busta, debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura **“Busta n. 3: “OFFERTA ECONOMICA”** dovrà essere inserita l'offerta economica da compilare in base al modulo fac simile offerta economica allegato al presente disciplinare.

Il concorrente può includere 2 (due) distinte buste, ciascuna sigillata, con la dicitura, rispettivamente, di **“Offerta economica per Opzione 1) PRINCIPALE”** e **“Offerta economica per Opzione 2) SECONDARIA”** ovvero, 1 (una) sola busta con la dicitura **“Offerta economica per Opzione 2) SECONDARIA”**

L'offerta dovrà essere redatta su **carta legale** secondo i moduli che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, debitamente sottoscritta dal rappresentante dell'Impresa oppure, in caso di costituendo R.T.I. o costituendo Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di imprese in coassicurazione da tutti i rappresentanti delle Imprese che intendono raggrupparsi, consorziarsi o operare in regime di coassicurazione, **pena l'esclusione**.

Si ribadisce che le buste contenenti la dicitura "Offerta economica per Opzione 2) SECONDARIA" verranno aperte e prese in esame esclusivamente in caso di mancanza di offerte valide per l'Opzione 1) PRINCIPALE. In presenza anche di una sola offerta per l'Opzione 1) PRINCIPALE, ritenuta valida e congrua, le eventuali offerte inerenti l'Opzione 2) SECONDARIA non saranno prese in esame e le relative buste resteranno chiuse.

Si precisa che tutte le predette buste dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; dovranno altresì essere siglate sui lembi da chiudere dal concorrente.

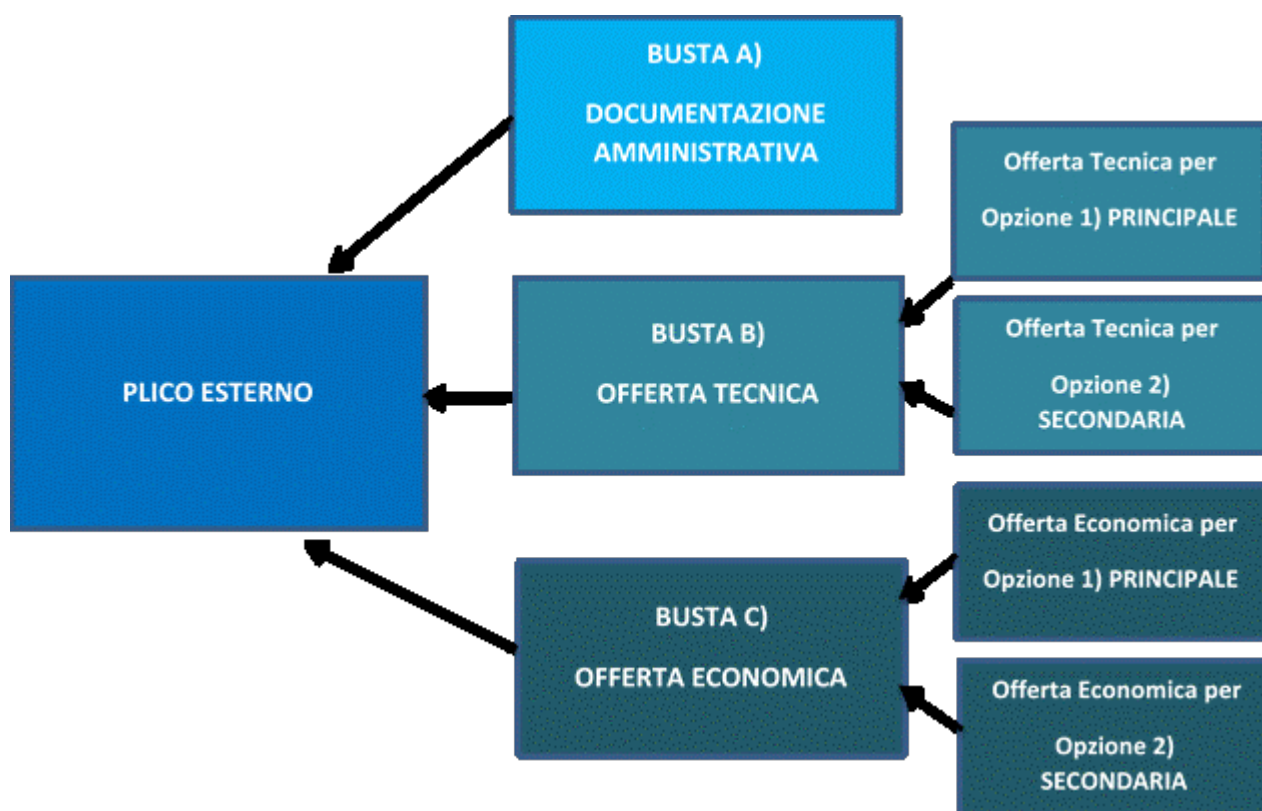
Dovranno inoltre riportare l'indicazione dell'oggetto della presente procedura, la denominazione/ ragione sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un **PLICO di spedizione**, anch'esso **a pena di esclusione chiuso e come sopra sigillato; anche tale plico dovrà essere siglato sui lembi di chiusura.**

Sul **PLICO** dovranno essere esposti: **l'OGGETTO della presente procedura di gara** avendo cura di indicare la **Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese comprensiva del/i codice/i fiscale/i.**

Il **PLICO**, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano **entro il termine perentorio, a pena di esclusione**, indicato nel bando di gara e, sempre **a pena di esclusione**, al seguente **INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova.**

RIEPILOGO DELLE MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO DEL PLICO



ART. 7 – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Nei confronti del concorrente primo in graduatoria, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

La documentazione che la Stazione Appaltante andrà a verificare con il sistema Avcpass relativamente ai requisiti di carattere speciale sarà costituita da:

- a) autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio del ramo assicurativo in cui rientra la polizza oggetto del presente appalto;
- b) livello di raccolta premi per polizze, desumibile dai dati ANIA.
- c) Copia di certificazione di rating;
- d) Copia dei bilanci riclassificati relativi agli anni 2014 - 2015 e 2016 quest'ultimo se già depositato, corredati delle note di deposito presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti.
- e) Copia dei frontespizi delle polizze stipulate.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di condurre autonome indagini per il tramite di opportune banche dati ed elenchi di operatori.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.

ART. 9 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 10 – ALTRE INFORMAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la **Stazione Unica Appaltante** del Comune e i concorrenti avverranno mediante posta elettronica certificata.

ART. 11 – CHIARIMENTI

Le informazioni inerenti il presente appalto, potranno essere richieste alla **Stazione Unica Appaltante** del Comune mediante richiesta inoltrata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo garecontratticomge@postecert.it.

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicati periodicamente sul sito internet dell'Ente nella sezione bandi e, nella fattispecie nella pagina relativa al presente bando, fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro gli otto giorni antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Nella medesima pagina internet verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente al sito, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

ART. 12 - CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l'Amministrazione aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Genova, Viale Padre Santo n. 5, tel. 010/8373931 fax 010/8373932 email ludovica.villa@marsh.com CF e PIVA n. 016699520159, iscrizione al RUI n. B55861;

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatriche nella misura, in percentuale sul premio imponibile, dell'1,29%.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)

**Stazione Unica Appaltante
del Comune di GENOVA**

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il ____/____/____ nella sua qualità di _____ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ Sede operativa in _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____ indirizzo recapito corrispondenza _____ indirizzo e-mail _____,

CHIEDE

di partecipare alla presente procedura di gara in qualità di (*barrare l'ipotesi che interessa*):

- ☐ **Impresa singola [art. 45 comma 2 lettera a) del Codice];**
- ☐ **Componente di costituendo raggruppamento d'impresa o costituendo Consorzio ordinario d'impresa [art. 48 comma 8 del Codice];**
- ☐ **Raggruppamento d'impresa o Consorzio ordinario, costituito [art. 45 comma 2 lettere d) – e) del Codice];**
- ☐ **Consorzio stabile [art. 45 comma 2 lettera c) del Codice];**
- ☐ **Consorzio di produzione e lavoro o tra imprese artigiane [art. 45 comma 2 lettera b) del Codice];**
- ☐ **Aggregazione d'impresa aderente a contratto di rete [art. 45 comma 2 lettera f) del Codice];**
- ☐ **Aderente a contratto di Gruppo Europeo [art. 45 comma 2 lettera g) del Codice];**
- ☐ **Consorziata esecutrice per conto di Consorzi di cui all'art. 45 c. 1 lett. b) e c) del Codice**
- ☐ **Delegataria/coassicuratrice (*indicare il ruolo rivestito*) in Coassicurazione [art. 1911 del Codice Civile]**

e, conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76,

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice di cui infra, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (*obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario*):

☐ nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art.

105 comma 6 del codice, per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

☐ pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:.....*ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)* abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:.....**

** (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)*

*** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)*

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

☐ per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all'art. 80 comma 1 del codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

☐ l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all'art. 80 comma 1, per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5

B-bis) ai sensi dell'art. 2359 del codice civile l'impresa si trova in una situazione di controllo con (compilare solo qualora sussista una situazione di controllo con altra impresa);

B-ter) ai sensi della lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del Codice l'impresa ha presentato offerta in modo autonomo, senza che la stessa possa essere riconducibile o imputabile a un unico centro decisionale;

C) l'assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l'incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;

D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice

dichiara:

- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e che **NON** partecipa/partecipano, pena l'esclusione, sia del consorzio che della/e consorziata/e, in alcuna altra forma al presente procedimento

SocietàCodice Fiscale

SocietàCodice Fiscale

- che le Società facenti parte del Consorzio sono le seguenti:

SocietàCodice Fiscale

SocietàCodice Fiscale

E) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l'esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice)

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti relativi all'Impresa ausiliaria (indicare nominativo impresa..... con sede legale inViaCAP codice Fiscale e/o Partita I.V.A. numero telefonico e numero fax e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio o di esperienze professionali pertinenti forniti dall'impresa ausiliaria, l'avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria;

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi **comportamenti discriminatori** (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle **pari opportunità** tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai **contratti collettivi** di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento");

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

☐ di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

☐ di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

☐ di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;

☐ di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

G) di essere iscritta, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o, i caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti

(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altra forma di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

H) di essere Società di assicurazione, debitamente autorizzata **dall'IVASS** all'esercizio del ramo di cui al presente appalto, ed operante nel territorio della Repubblica anche in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altra forma di associazione tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)

I) possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Ficht Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato da A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato da Moody's in corso di validità alla data di pubblicazione del bando *(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando) ;*

oppure in alternativa il possesso cumulativamente di tutti i seguenti requisiti

I) di aver realizzato, nell'ultimo triennio 2014/2015/2016, una raccolta premi *(allegato XVII parte I – lett. C)* pari ad almeno € 100.000.000,00 nel ramo danni

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento o in coassicurazione, ferma restando la quota del 50 % della mandataria o delegataria);

I) di essere in possesso di un Capitale Sociale ovvero un Fondo di Garanzia: *(allegato XVII parte I – lett. B)* pari ad almeno € 50.000.000,00

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altre forme di associazione, tale requisito deve essere posseduto cumulativamente dai componenti il raggruppamento o in coassicurazione, ferma restando la quota maggioritaria della mandataria e la quota del 50% della delegataria);

L) L'elenco dei principali servizi oggetto della gara per cui si presenta offerta in numero non inferiore a 3 con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati nel triennio 2014 – 2015 – 2016 *(allegato XVII parte II – lett. ii);*

di avere eseguito nell'ultimo triennio 2014 – 2015 – 2016, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara in numero non inferiore a 3

Committente date Importi

Committente date Importi

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o altra forma di associazione tale requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/delegataria)

DICHIARA INOLTRE

1) - di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel bando di procedura aperta e di

approvare specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale d'appalto, del Disciplinare di Gara nonché dello schema di polizza che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi;

2) - di aver preso atto che il mancato versamento delle spese di contratto, come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, e di obbligarsi altresì, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese di pubblicità legale (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016), le quali ultime ammontano in via di larga massima e salvo conguaglio ad Euro

3) - di aver provveduto **SE TENUTI** -

- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente mediante idonea documentazione;

- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor _____ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente mediante copia del relativo attestato

- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

4) – che l'ente **eventualmente** competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è con sede in Via tel. e che la dimensione aziendale ai fini del computo dei dipendenti per l'applicazione della Legge n.68/1999 è:

- non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto

5) - che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____

_____ Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

– che i **soggetti eventualmente cessati dalla carica** nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a

_____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a

_____ Il _____ residente in _____

6) che le posizioni aziendali sono:

posizione/i assicurativa INPS sede di _____ Matricola Azienda _____

- posizione/i assicurativa INAIL sede di _____ Codice Ditta _____

che il C.C.N.L. applicato è: _____

- **con dimensione aziendale:** da 0 a 5 ☐ da 6 a 15 ☐ da 16 a 50 ☐ da 51 a 100 ☐ oltre 100 ☐

e che trattasi di **(barrare una delle opzioni che seguono):**

☐ media impresa (*meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro*);

☐ piccola impresa (*meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro*)

☐ micro impresa (*meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo inferiore ai 2 milioni di euro*);

☐ _____

7) che, in caso di aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor _____ (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor _____

8) - di comunicare che l'indirizzo di posta certificata è il seguente: _____.

9) di essere edotto che l'affidamento sarà risolto di diritto, in conseguenza di procedure concorsuali, o in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico del primo in graduatoria, dell'aggiudicatario, o del contraente;

10) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

11) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

12) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;

13) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

14) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

15) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998.

16) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

17) di essere edotto che nel contratto sono inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16).

Data _____

**IL RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ**

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice)

reso singolarmente a cura de

- il titolare, se si tratta di impresa individuale,
- il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo
- il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice
- i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, , **ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o **di controllo**, il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
- il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i
- i cessati dalle cariche sopra indicate, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili.

Stazione Unica Appaltante
del Comune di **GENOVA**

Il Signor _____ nato a _____ il ____/____/____ codice fiscale: _____
nella sua qualità di _____ dell'impresa _____
con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

☐ nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice, per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

☐ pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:..... *ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)* abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova: **

* *(In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)*

** *(In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di*

condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)

data _____

FIRMA _____

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

FAC – SIMILE DI “SCRITTURA PRIVATA” COSTITUENDO R.T.I./CONSORZIO ORDINARIO

Spett.le Stazione Unica Appaltante

del Comune di Genova

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI NELL'INTERESSE DI COMUNE DI GENOVA

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti¹:

⇒ Signor _____ nato a _____ il ____/____/____ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

⇒ Signor _____ nato a _____ il ____/____/____ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

⇒ Signor _____ nato a _____ il ____/____/____ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

p r e m e s s o

- che la **Spett.le Stazione Unica Appaltante** del Comune intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto;

d i c h i a r a n o

- che intendono partecipare all'appalto per l'assegnazione del servizio di cui in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio ordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del codice e che in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa _____ che sarà designata Mandataria;

- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall'impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;

- che il servizio, sarà eseguita dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che sono le seguenti:

mandataria: _____ *(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)*

mandante: _____ *(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)*

mandante: _____ *(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)*

data

I RAPPRESENTANTI

o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande

.....

¹ Inserire tante voci quante sono le Imprese che compongono il Raggruppamento Temporaneo

FAC-SIMILE "Modulo Ausiliaria"

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI NELL'INTERESSE DI COMUNE DI GENOVA

L'anno _____ il giorno _____, il Sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ in qualità di _____ e, come tale Rappresentante dell'Impresa _____ con sede in _____ Via _____ Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____
CODICE ISTAT _____ Codice catasto _____ e-mail _____ PEC _____ telefono _____ fax _____

consocio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76

p r e m e s s o

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l'appalto in oggetto;

d i c h i a r a

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) (obbligazione di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):

☐ nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

☐ pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:..... *ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)* abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:..... **

* *(In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)*

** *(In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante*

della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)

A.3) (dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)

☐ per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all'art. 80 comma 1 del codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

☐ l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all'art. 80 comma 1 per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice.

C) - l'assenza di sanzioni che comportino l'incapacità del legale rappresentante dell'operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari - di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;

D) – che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,

attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri)

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

☐ di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

☐ di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- **(barrare una delle opzioni che seguono):**

☐ - di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;
☐ - di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:.....

E) di comunicare che l'indirizzo di posta certificato di posta certificato è:

F) che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di, al n. dal..... per le seguenti attività....., Codice FiscalePartita I.V.A. con sede inVia con oggetto sociale

G) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

- **che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.**

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____
_____ Il _____ residente in _____

Codice Fiscale _____

– che i **soggetti eventualmente cessati dalla carica** nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a

_____ Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a

_____ Il _____ residente in _____

H) che le posizioni aziendali sono:

- posizione/i assicurativa INPS sede di Matricola Azienda.....

- posizione/i assicurativa INAIL sede di Codice Ditta

che il C.C.N.L. applicato è:

- **con dimensione aziendale:** da 0 a 5 // da 6 a 15 // da 16 a 50 // da 51 a 100 // oltre 100 //

e che trattasi di (**barrare una delle opzioni che seguono**):

☐ **media impresa** (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro);

☐ **piccola impresa** (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro)

☐ **micro impresa** (meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo inferiore ai 2 milioni di euro);

I) - che l'ente **eventualmente** competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è con sede in Via tel.
e che la dimensione aziendale ai fini del computo dei dipendenti per l'applicazione della Legge n.68/1999 è:

- non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto

.....

L) di essere a conoscenza che la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione dell'appalto verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte di codesta impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, e che pertanto le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali di codesta impresa ausiliaria

a t t e s t a

che non partecipa, se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara , e che possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento

e s' i m p e g n a

nei confronti del Comune di Genova ed esclusivamente nei confronti dell'Impresa, concorrente alla presente gara d'appalto, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo allega originale o copia conforme del contratto avvalimento.

Data

per l'Impresa Ausiliaria

il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA'

.....

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC – SIMILE COASSICURAZIONE

Spett.le Stazione Unica Appaltante

del Comune di Genova

OGGETTO: scrittura privata

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI NELL'INTERESSE DI COMUNE DI GENOVA

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti:

Il Signor nato ailnella sua qualità die come tale legale rappresentante dell'impresacon sede in..... Via CAP.....

Ed il Signor nato ailnella sua qualità die come tale legale rappresentante dell'impresacon sede in..... Via CAP.....

P R E M E S S O

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta, l'appalto in oggetto

D I C H I A R A N O

- che intendono partecipare alla gara per l'assegnazione dell'appalto di cui sopra costituendosi in Coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 c.c., e che l'Impresa _____ sarà designata delegataria;
- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente dall'impresa designata quale delegataria che dalla/e coassicuratrice/i;
- che, in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire apposita delega, all'impresa designata delegataria
- che il servizio sarà eseguito dalle singole imprese in relazione alle specifiche quote di partecipazione al rischio che sono le seguenti:

delegataria: _____ (non inferiore al%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al%)

coassicuratrice: _____ (non inferiore al%)

data

I RAPPRESENTANTI
O I PROCURATORI DELLE SOCIETÀ

SCHEDA OFFERTA TECNICA
OPZIONE 1) PRINCIPALE

POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI
(da inserire nella busta B)

Il sottoscritto:.....
 codice fiscale:.....
 nato a: il:/../....
 domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di²:
 e legale rappresentante dell'Impresa:
 con sede legale in:
 Via/Piazza:..... C.A.P.
 Telefono:.....; PEC:.....
 codice fiscale:Partita I.V.A.:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti i rischi in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti al Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione delle condizioni contrattuali di seguito indicate;
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico previsto per la singola opzione prescelta per la quale sia stata barrata la casella, in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione prescelta.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

Massimo 25 punti così attribuiti			
Sub 35arametron – Descrizione	Sottolimito		Punti assegnati
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Inondazioni, alluvioni allagamenti ed esondazioni" (PT ^A)	€ 7.500.000,00 per sinistro/anno/complesso dei beni assicurati <i>(Opzione base – come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	☐	0 punti
	€ 8.500.000,00 per sinistro/anno/complesso dei beni assicurati <u><i>(Opzione migliorativa)</i></u>	☐	10 punti

² Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, instigatore, altro.

Massimo 25 punti così attribuiti		
Sub 36arametron – Descrizione	Sottolimito	Punti assegnati
	€ 10.000.000,00 per sinistro/anno/complesso dei beni assicurati <u>(Opzione migliorativa)</u>	☐ 25 punti

Massimo 45 punti così attribuiti:		
Sub 36arametron – Descrizione	Scoperto/Franchigia	Punti assegnati
Franchigia per garanzia “Inondazioni, alluvioni allagamenti ed esondazioni” (PT ^B)	€ 2.000.000,00 per evento <u>(Opzione base – come da Capitolato Speciale d’Appalto)</u>	☐ 0 punti
	€ 1.800.000,00 per evento <u>(Opzione migliorativa)</u>	☐ 15 punti
	€ 1.500.000,00 per evento <u>(Opzione migliorativa)</u>	☐ 30 punti
	€ 1.000.000,00 per evento <u>(Opzione migliorativa)</u>	☐ 45 punti

Luogo e data

IL RAPPRESENTANTE
 O PROCURATORE DELLA SOCIETA'
 O I RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I./ COASSICURAZIONE

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA
OPZIONE 2) SECONDARIA

POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI
(da inserire nella busta B)

- Il sottoscritto:.....
- codice fiscale:.....
- nato a: il: .././....
- domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di³:
- e legale rappresentante dell'Impresa:
- con sede legale in:
- Via/Piazza:..... C.A.P.
- Telefono:.....; PEC:.....
- codice fiscale:Partita I.V.A.:
- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti i rischi in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti al Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione delle condizioni contrattuali di seguito indicate;
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico previsto per la singola opzione prescelta per la quale sia stata barrata la casella, in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione prescelta.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

Massimo 25 punti così attribuiti			
Sub parametro - Descrizione	Sottolimito		Punti assegnati
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Terrorismo" (PT ^A)	€ 10.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	☐	0 punti
	€ 12.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	2 punti
	€ 15.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	5 punti

³ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

Massimo 25 punti così attribuiti			
Sub parametro - Descrizione	Sottolimito		Punti assegnati
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Eventi socio-politici" (PT ^B)	€ 45.000.000,00 per sinistro, con il limite del 50% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	☐	0 punti
	€ 45.000.000,00 per sinistro, con il limite del 60% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	2 punti
	€ 45.000.000,00 per sinistro, con il limite dell' 80% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	5 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Eventi atmosferici" (PT ^C)	€ 9.000.000,00 per sinistro, con il limite del 50% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione e di € 50.000,00 per ciascun impianto ed ente all'aperto <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	☐	0 punti
	€ 9.000.000,00 per sinistro, con il limite del 60% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione e di € 50.000,00 per ciascun impianto ed ente all'aperto <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	2 punti
	€ 9.000.000,00 per sinistro, con il limite dell' 80% dei valori esistenti per ciascuna ubicazione e di € 50.000,00 per ciascun impianto ed ente all'aperto <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	5 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Terremoto" (PT ^D)	€ 9.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	☐	0 punti
	€ 12.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	2 punti
	€ 15.000.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	5 punti
Sottolimito di indennizzo per garanzia "Cedimenti,	€ 250.000,00 per sinistro/anno <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale</i>	☐	0 punti

Massimo 25 punti così attribuiti			
Sub parametro - Descrizione	Sottolimito		Punti assegnati
smottamenti del terreno” (PT ^E)	d’Appalto)		
	€ 500.000,00 per sinistro/anno (Opzione migliorativa)	☐	2 punti
	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno (Opzione migliorativa)	☐	5 punti

Massimo 45 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione	Scoperto/Franchigia		Punti assegnati
Franchigia frontale per ogni sinistro” (PT ^F)	€ 10.000,00 per sinistro (Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)	☐	0 punti
	€ 5.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	☐	5 punti
	€ 2.500,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	☐	10 punti
Scoperto/Franchigia per garanzia “Terrorismo” (PT ^G)	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per sinistro (Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)	☐	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 20.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	☐	3 punti
	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	☐	7 punti
Scoperto/Franchigia per garanzia “Eventi socio- politici” (PT ^H)	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per sinistro (Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)	☐	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 20.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	☐	3 punti
	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro (Opzione migliorativa)	☐	7 punti
Scoperto/Franchigia per garanzia “Eventi atmosferici” (PT ^I)	Scoperto 10% minimo € 50.000,00 per sinistro (Opzione base - come da Capitolato Speciale d’Appalto)	☐	0 punti

Massimo 45 punti così attribuiti:			
Sub parametro - Descrizione	Scoperto/Franchigia		Punti assegnati
	Scoperto 10% minimo € 30.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	3 punti
	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	7 punti
Scoperto/Franchigia per garanzia "Terremoto" (PT ^L)	Scoperto 15% minimo € 50.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	☐	0 punti
	Scoperto 15% minimo € 30.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	3 punti
	Scoperto 15% minimo € 10.000,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	7 punti
Scoperto/Franchigia per garanzia "Cedimenti, smottamenti del terreni" (PT ^M)	Scoperto 10% minimo € 10.000,00 per sinistro <i>(Opzione base - come da Capitolato Speciale d'Appalto)</i>	☐	0 punti
	Scoperto 10% minimo € 7.500,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	3 punti
	Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per sinistro <i>(Opzione migliorativa)</i>	☐	7 punti

Luogo e data

IL RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE DELLA SOCIETA'
O I RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I./ COASSICURAZIONE

DA COMPILARSI TRASCRIVENDO SU CARTA RESA LEGALE (Applicare una marca da bollo da **16,00 Euro**)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

OPZIONE 1) PRINCIPALE

POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI COMUNE DI GENOVA

(da inserire nelle busta C)

Il sottoscritto:

codice fiscale:

nato a: il: .././....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di⁴:

e legale rappresentante dell'Impresa:

con sede legale in:

Via/Piazza: C.A.P.

Telefono:.....;

Fax:.....;

PEC:.....

codice fiscale: Partita I.V.A.:

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti i rischi in oggetto;

DICHIARA

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

in caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore percentuale di sconto offerto, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente e, pertanto, la percentuale di sconto sarà riconciliata con quel valore.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUALE LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 1.000.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

⁴ **Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.**

PREMIO ANNUALE LORDO OFFERTO (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ (in cifre) (in lettere)

Il premio annuo lordo complessivo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

n° Partita	Descrizione	Forma	Valore	Tasso annuo Lordo Per mille	Premio annuo lordo offerto (Comprensivo di imposte e altre tasse) (in cifre)
1	Patrimonio immobiliare <i>di cui</i>	Valore intero	€ 2.242.799.300,00	‰	€.....,...
	1a) Fabbricati soggetti a vincolo	Valore intero	€ 975.099.400,00	‰	€.....,...
2	Contenuto	Valore intero	€ 62.591.828,98	‰	€.....,...
3	Rischio locativo	Valore intero	€ 83.000.000,00	‰	€.....,...
4	Ricorso terzi	Primo Rischio Assoluto	€ 30.000.000,00	‰	€.....,...
5	Spese di demolizione e sgombero	Primo Rischio Assoluto	€ 2.500.000,00	‰	€.....,...
6	Terrorismo	Primo Rischio Assoluto	€ 10.000.000,00	‰	€.....,...
7	Veicoli di terzi custoditi in Piazzale Camionale	Primo Rischio Assoluto	€ 1.000.000,00	‰	€.....,...
8	Veicoli di terzi custoditi nella Depositeria Civica	Primo Rischio Assoluto	€ 1.000.000,00	‰	€.....,...

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ed i valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto

Luogo e data

IL RAPPRESENTANTE

O PROCURATORE DELLA SOCIETA'
O I RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I./ COASSICURAZIONE

DA COMPILARSI TRASCRIVENDO SU CARTA RESA LEGALE (Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

OPZIONE 2) SECONDARIA

POLIZZA INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI COMUNE DI GENOVA

(da inserire nelle busta C)

Il sottoscritto:

codice fiscale:

nato a: il: .././....

domiciliato per la carica presso la sede societaria, nella sua qualità di ⁵:

e legale rappresentante dell'Impresa:

con sede legale in:

Via/Piazza: C.A.P.

Telefono:.....;

Fax:.....;

PEC:.....

codice fiscale: Partita I.V.A.:

avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti i rischi in oggetto;

DICHIARA

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.

PRENDE ATTO E DICHIARA CHE:

non è ammessa offerta superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara e nella presente scheda di offerta;

i valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

in caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore percentuale di sconto offerto, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente e, pertanto, la percentuale di sconto sarà riconciliata con quel valore.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Fermo restando che il valore a base d'asta sotto indicato non può essere superato,

PREMIO ANNUALE LORDO A BASE D'ASTA (comprensivo di imposte e altre tasse)
€ 470.000,00

il concorrente presenta offerta con i seguenti valori:

PREMIO ANNUALE LORDO OFFERTO

⁵ Amministratore munito dei poteri di rappresentanza, procuratore, institore, altro.

(comprensivo di imposte e altre tasse)
€(in cifre)
.....(in lettere)

Il premio annuo lordo complessivo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente è così dettagliato:

n° Partita	Descrizione	Forma	Valore	Tasso annuo Lordo Per mille	Premio annuo lordo offerto (Comprensivo di imposte e altre tasse) (in cifre)
1	Patrimonio immobiliare, di cui	Valore intero	€ 2.242.799.300,00	‰	€.....,...
	1a) Fabbricati soggetti a vincolo	Valore intero	€ 975.099.400,00	‰	€.....,...
2	Contenuto	Valore intero	€ 65.591.828,98	‰	€.....,...
3	Rischio locativo	Valore intero	€ 83.000.000,00	‰	€.....,...
4	Ricorso terzi	Primo Rischio Assoluto	€ 30.000.000,00	‰	€.....,...
5	Spese di demolizione e sgombero	Primo Rischio Assoluto	€ 2.500.000,00	‰	€.....,...
6	Terrorismo	Primo Rischio Assoluto	€ 10.000.000,00	‰	€.....,...
7	Veicoli di terzi custoditi in Piazzale Camionale	Primo Rischio Assoluto	€ 1.000.000,00	‰	€.....,...
8	Veicoli di terzi custoditi nella Depositeria Civica	Primo Rischio Assoluto	€ 1.000.000,00	‰	€.....,...

In caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte e altre tasse) offerto dal concorrente e valido per l'attribuzione del punteggio economico e il valore scaturente dall'applicazione dei tassi annui lordi offerti ed i valori indicati nella tabella, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente. Il/i tasso/i annuo/i lordo/i nel caso di cui sopra sarà/saranno, conseguentemente ricalcolato/i in funzione del premio annuo lordo offerto

Luogo e data

IL RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE DELLA SOCIETA'
O I RAPPRESENTANTI IN CASO DI R.T.I./ COASSICURAZIONE



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-256

AD OGGETTO

OGGETTO INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 31.12.2017-31.12.2019 – CIG 727337F9C

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.Giovanni LIBRICI)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile